Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 164 del 17 luglio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 161

AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 135/07, 136/07, 139/07, 141/07, 144/07, 146/07, 156/07, 157/07, 158/07, 159/07.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 giugno 2007.

Tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1º luglio 2007. (Deliberazione n. 135/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2007;

Visti:

la direttiva europea 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/2007);

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 novembre 1998, n. 134/98 (di seguito: deliberazione n. 134/98);

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 264/01;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 197/02 (di seguito: deliberazione n. 197/02);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 5/03 (di seguito: deliberazione n. 5/03);

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 64/03 (di seguito: deliberazione n. 64/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2007, n. 203/06;

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);

la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2007, n. 24/07;

la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07 (di seguito: deliberazione n. 106/07);

il documento per la consultazione 18 gennaio 2007 recante «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dal 1º luglio 2007»;

il documento per la consultazione 21 maggio 2007 recante «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dal 1º luglio 2007 - Proposta finale».

Considerato che:

la direttiva europea 2003/54/CE prevede che a valere dal 1º luglio 2007, tutti i clienti finali siano clienti idonei;

il sistema tariffario per l'erogazione del servizio elettrico per le utenze domestiche in bassa tensione prevede tuttora l'applicazione di tariffe differenziate D2 e D3 che, includendo una sovvenzione incrociata tra clienti relativamente alla componente a copertura dei costi acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica (componente tariffaria CCA e componente tariffaria CAD), risulta incompatibile con il completamento del processo di liberalizzazione previsto per il 1º luglio 2007;

le tariffe D2 e D3 non prevedono attualmente la separata evidenza di un corrispettivo, corrispondente all'elemento σ_1 *(cov)*, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

la struttura delle attuali tariffe D2 e D3 garantisce una tutela generalizzata per i clienti domestici con non più di 3 kW di potenza e consumi medio bassi, nell'abitazione di residenza anagrafica;

non si è ancora completato il processo di definizione del quadro normativo di riferimento per la riforma del sistema di tutela sociale, destinato a subentrare alla tutela generalizzata di cui al precedente punto;

il decreto legislativo n. 26/2007 ha confermato i criteri di tassazione per le utenze domestiche, in particolare mantenendo una scaglionatura dei corrispettivi

e la distinzione tra i clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW e gli altri clienti domestici;

la componente tariffaria UC_1, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, è attualmente applicata ai soli clienti del mercato vincolato;

i costi a carico di Terna per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, sono coperti tramite l'applicazione della componente tariffaria UC_5 per i clienti del mercato vincolato e tramite l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 47 della deliberazione n. 111/06, per i clienti del mercato libero;

con deliberazione n. 275/06 l'Autorità ha previsto che la validità delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche terminasse al 30 giugno 2007;

le deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03 ha disposto l'applicazione di tariffe speciali destinate alle popolazioni colpite da eventi sismici e dall'attività vulcanica dell'Etna di cui alle medesime deliberazioni; e che il periodo di applicazione di tali tariffe speciali è collegato alla durata dello stato di emergenza dichiarato dalle autorità competenti;

nell'ambito del processo di consultazione di cui al richiamato documento del 21 maggio 2007, è stata segnalata da un operatore la necessità di precisare le modalità applicative delle citate tariffe speciali successivamente al 1º luglio 2007;

Ritenuto opportuno:

procedere ad una revisione della struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche che ne garantisca la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico del 1º luglio 2007, prevedendo una più chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;

prevedere che la revisione attuata con il presente provvedimento abbia carattere transitorio, in attesa della definizione di un nuovo sistema di tutela sociale, sostitutivo della tutela generalizzata garantita attualmente dalla tariffa D2;

prevedere che la riforma non comporti modifiche radicali della attuale struttura tariffaria per l'utenza domestica, così da renderla compatibile con i tempi necessari per l'adattamento dei sistemi di fatturazione da parte delle imprese distributrici di energia elettrica;

per la medesima ragione di cui al precedente punto, mantenere la componente UC6 inglobata nelle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura applicate ai clienti domestici, rinviando la sua esplicitazione all'intervento di riforma complessiva del sistema tariffario domestico che si accompagnerà alla richiamata revisione del sistema di tutela sociale;

prevedere una rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle componenti A_2, A_3, A_4, A_5 e UC_4 tale da contenere la variazione di spesa per la generalità dell'utenza domestica dovuta alla revisione della struttura tariffaria;

rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione della disciplina sostitutiva dell'attuale regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, riferita ai costi attualmente coperti tramite le componenti CCA/CAD, σ_1 *(cov)* e UC_1;

eliminare la possibilità di proporre opzioni ulteriori domestiche successivamente al 1º luglio 2007, anche in coerenza con quanto già previsto per le utenze non domestiche;

attendere la definizione dell'assetto normativo dell'attività di vendita dell'energia elettrica successivamente al 1º luglio 2007, prima di definire strutture tariffarie destinate ai clienti domestici, articolate su due o più raggruppamenti orari;

raccogliere maggiori informazioni sull'attuale estensione dell'ambito di applicazione dei benefici tariffari di cui alle deliberazioni n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, prima di procedere ad emanare le eventuali disposizioni applicative che si rendessero necessarie a partire dal 1º luglio 2007;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato.

Art. 2.

Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi previsti dalle tariffe destinate ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione di cui al comma 2.2, lettera *a)* del Testo integrato, a partire dal 1º luglio 2007, per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) trasmissione dell'energia elettrica;

b) distribuzione dell'energia elettrica;

c) misura dell'energia elettrica.

Art. 3.

Tariffe $D1_T$, $D2_T$, $D3_T$

3.1 A partire dal 1° luglio 2007, la tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera *a)* del Testo integrato, a remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1 del presente provvedimento, è denominata $D1_T$. La tariffa $D1_T$ è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

a) componente σ_1^T, costituita dagli elementi σ_1^T *(mis)* e σ_1^T *(cot)*;

b) componente σ_2^T;

c) componente σ_3^T, costituita dagli elementi σ_3^T *(tras)*, σ_3^T *(disAT)* e σ_3^T *(disMT)*;

d) componenti UC_3, UC_4, UC_6 e *MCT* di cui all'art. 16 del Testo integrato.

3.2 A partire dal 1° luglio 2007, ciascuna impresa distributrice offre una tariffa denominata $D2_T$ alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera *a)* del Testo integrato, per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa $D2_T$ è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

a) componente $\tau_1(D2_T)$;

b) componente $\tau_2(D2_T)$;

c) componente $\tau_3(D2_T)$;

d) componenti UC_3, UC_4 e *MCT* di cui all'art. 16 del Testo integrato.

3.3 A partire dal 1° luglio 2007, ciascuna impresa distributrice offre una tariffa denominata $D3_T$ alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera *a)* del Testo integrato, diversi da quelli di cui al comma 3.2 del presente provvedimento. La tariffa D3 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:

a) componente $\tau_1(D3_T)$;

b) componente $\tau_2(D3_T)$;

c) componente $\tau_3(D3_T)$;

d) componenti UC_3, UC_4 e *MCT* di cui all'art. 16 del Testo integrato.

3.4 I valori delle componenti σ_1^T, σ_2^T, σ_3^T, $\tau_1(D2_T)$, $\tau_2(D2_T)$, $\tau_3(D2_T)$, $\tau_1(D3_T)$, $\tau_2(D3_T)$, $\tau_3(D3_T)$, per il periodo 1° luglio 2007-31 dicembre 2007, sono fissati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.

Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$ per il secondo semestre dell'anno 2007

4.1 Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera *f)* del Testo integrato, è pari a:

$$RD_T = RA_T - RE_T$$

dove:

RD_T è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe $D2_T$ e $D3_T$, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007;

RA_T rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa $D1_T$, di cui al comma 3.1 del presente provvedimento, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe $D2_T$ e $D3_T$ con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione; tali ricavi sono calcolati al netto di una quota parte dell'elemento $\sigma 1$*(mis)*, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 275/06;

RE_T rappresenta il livello dei ricavi effettivi, relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, che l'impresa distributrice ha conseguito dall'applicazione delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$, senza sconti o abbuoni, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.

Art. 5

Esazione delle componenti tariffarie A_2, A_3, A_4, A_5 e UC_4

5.1 Con decorrenza 1° luglio 2007, ai clienti finali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere *a)* del Testo integrato, le componenti tariffarie A_2, A_3, A_4, A_5 e la componente UC_4 sono applicate con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, differenziate per scaglioni di consumo. Gli scaglioni di consumo sono riportati nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 A valere dal 1° luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui ai commi da 24.1 a 24.7 del Testo integrato, all'art. 25 e all'art. 48 del Testo integrato, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento.

6.2 Gli esercenti che alla data del presente provvedimento applicano a uno o più clienti finali le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 134/98, n. 197/02, n. 5/03 e n. 64/03, forniscono all'Autorità, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

a) informazioni aggiornate relative al numero e alla tipologia di appartenenza delle utenze a cui vengono riconosciute le tariffe speciali di cui a ciascuno dei richiamati provvedimenti;

b) copia della documentazione attestante il titolo dei clienti di cui alla precedente lettera ad ottenere le richiamate tariffe speciali.

6.3 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (http://www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 – Componenti della tariffa $D1_T$

componente $\sigma 1_T$			*componente $\sigma 2_T$*	*componente $\sigma 3_T$*			
mis	*cot*	***Totale***		*trasm*	*disAT*	*disMT*	***Totale***
cent€/punto prelievo/anno			*cent€/kW/anno*	*cent€/kWh*			
1.875,15	1.148,03	3.023,18	1.386,24	0,36	0,11	0,86	1,33

Tabella 2 – Componenti $\tau 1_T$ e $\tau 2_T$ della tariffa $D2_T$

componente $\tau 1_T$	*componente $\tau 2_T$*
cent€/punto di prelievo/anno	*cent€/kW/anno*
25,81	504,00

Tabella 3 – Componente $\tau 3_T$ della tariffa $D2_T$

Scaglioni di consumo annuo *(kWh/anno)*		*componente $\tau 3_T$*
da	fino a	*cent€/kWh*
0	900	-
901	1800	1,25
1801	2640	4,30
2641	3540	12,24
3541	4440	13,00
oltre 4440		5,00

Tabella 4 – Componenti $\tau 1_T$, $\tau 2_T$, $\tau 3_T$ della tariffa $D3_T$

componente $\tau 1_T$	*componente $\tau 2_T$*	*componente $\tau 3_T$*
cent€/punto prelievo/anno	*cent€/kW/anno*	*cent€/kWh*
2.773,81	1.548,00	5,00

Tabella 5 – Articolazione delle componenti tariffarie A_2, A_3, A_4, A_5 e UC_4 di cui al comma 5.1

	Scaglioni di consumo *(kWh/anno)*		
Tariffa $D2_T$	da 0 a 1800	da 1801 a 3540	oltre 3540
Tariffa $D3_T$	corrispettivo non differenziato		

DELIBERAZIONE 18 giugno 2007.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Amaie Sanremo S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 136/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 giugno 2007;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;

le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05.

Considerato che:

il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;

la deliberazione n. 96/04:

a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

b) ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;

ai sensi del comma 4.1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 31 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 000131 del 4 gennaio 2005) Amaie Sanremo S.p.a. ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;

ai sensi del comma 3.2 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;

ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato, Amaie Sanremo S.p.a. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 017368 del 5 agosto 2005);

ai sensi del comma 4.4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità (prot. Autorità n. 017655 del 24 luglio 2006) le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza dell'Amaie Sanremo S.p.a.;

ai sensi del comma 4.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/04, in data 21 settembre 2006 l'Autorità ha comunicato all'Amaie Sanremo S.p.a. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità n. EF/M06/4327);

con comunicazione datata 26 settembre 2006 (prot. Autorità n. 023789 del 28 settembre 2006) l'Amaie Sanremo S.p.a., ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;

la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza Amaie Sanremo Spa, per l'anno 2004 (prot. Autorità n. 003038 del 7 febbraio 2007);

ai sensi del comma 5.5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 96/2004, la Cassa ha inviato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Amaie Sanremo S.p.a. con comunicazione datata 16 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 003914 del 19 febbraio 2007);

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, con comunicazione del 27 febbraio 2007 (prot. Autorità n. EF/M07/848/fg) l'Autorità ha comunicato alla Amaie Sanremo S.p.a. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione *Csa*;

ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato ad Amaie Sanremo S.p.a. le risultanze istruttorie del procedimento e il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. Autorità n. EF/M07/980/fg del 7 marzo 2007);

con comunicazione datata 9 marzo 2007 (prot. Autorità n. 006120 del 9 marzo 2007) Amaie Sanremo S.p.a. ha chiesto di essere ammessa all'audizione finale e di accedere agli atti dell'istruttoria;

ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, si è tenuta in Roma in data 4 aprile 2007, l'audizione formale della Amaie Sanremo S.p.a.;

a seguito dell'audizione formale, Amaie Sanremo S.p.a. ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene fuori dal proprio controllo (prot. Autorità n. 012037 del 17 maggio 2007 e prot. Autorità n. 013736 del 6 giugno 2007);

con comunicazione in data 11 giugno 2007 la Direzione Tariffe ha provveduto a comunicare all'Amaie Sanremo l'aggiornamento delle risultanze istruttorie (protocollo Autorità EF/M07/2632/fg).

Ritenuto:

che la documentazione acquisita a seguito della audizione del 4 aprile 2007 dell'Amaie Sanremo di fronte al Collegio dell'Autorità possa essere presa in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente Csa senza che ciò renda necessario la riapertura del procedimento istruttorio;

sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'Amaie Sanremo S.p.a., di fissare il coefficiente *Csa,* per l'anno 2004, pari a 0,131.

Delibera:

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Amaie Sanremo S.p.a., per l'anno 2004, pari a 0,131;

2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Amaie Sanremo S.p.a. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Roma, 18 giugno 2007

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 19 giugno 2007.

Direttiva in tema di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas. (Deliberazione n. 139/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); e in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04,

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/2004, e, in particolare, l'Allegato *A* (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/2004, e, in particolare, l'Allegato *A* (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2006, n. 93/2006 (di seguito deliberazione n. 93/06) che ha avviato la realizzazione di un'indagine demoscopica pilota sulla qualità dei servizi resi dai call center dei principali venditori di energia elettrica e di gas (di seguito: indagine demoscopica pilota) e ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro (di seguito: Gruppo di lavoro) con la partecipazione delle associazioni dei venditori e dei consumatori di energia elettrica e di gas;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06;

il documento per la consultazione 30 novembre 2005, intitolato «Qualità dei servizi telefonici commerciali per i clienti finali di energia elettrica e di gas» (di seguito: primo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 7 marzo 2007, intitolato «Qualità dei servizi telefonici commerciali per i clienti finali di energia elettrica e di gas; secondo documento di consultazione», atto n. 13/07 (di seguito: secondo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 4 aprile 2007 intitolato «Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici elettrica nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)», atto n. 16/07;

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici;

i risultati dell'indagine demoscopica pilota, pubblicati sul sito internet dell'Autorità e richiamati nel secondo documento per la consultazione;

la norma UNI 11200:2006 «Servizi di relazione con il cliente, il consumatore e il cittadino effettuati attraverso centri di contatto», e in particolare l'appendice B (normativa) allegata a tale norma;

gli esiti dell'indagine sulle risposte fornite ai clienti finali dai call center commerciali dei venditori di energia elettrica e di gas effettuata dall'Autorità in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori;

Considerato che:

i servizi telefonici di contatto con la clientela (o call center) sono diventati il mezzo principale attraverso il quale i clienti dei servizi elettrici e gas contattano i venditori di energia elettrica e di gas per ottenere informazioni, richiedere attivazioni e interventi tecnici, stipulare e modificare contratti, realizzare transazioni e pagamenti;

ripetute segnalazioni di disservizi e reclami sono pervenuti all'Autorità da associazioni dei consumatori e da singoli clienti in relazione ai call center;

l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas è un'attività libera ed i servizi telefonici commerciali costituiscono una componente importante della strategia commerciale dei venditori;

nel settore del gas naturale dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei, mentre nel settore dell'energia elettrica tutti i clienti finali saranno idonei dal 1° luglio 2007;

con i Testi integrati della qualità dei servizi elettrici e dei servizi gas l'Autorità ha dato avvio al monitoraggio dei tempi di attesa e di rinuncia nonché del livello di servizio reso dai call center commerciali dalle imprese di vendita di energia elettrica e di gas con più di 100.000 clienti finali;

a seguito della deliberazione n. 93/06 è stata realizzata un'indagine demoscopica pilota sulla qualità dei servizi resi dai call center dei principali venditori di energia elettrica e di gas (di seguito: indagine demoscopica pilota) ed è stato costituito un gruppo di lavoro (di seguito: Gruppo di lavoro) con la partecipazione delle associazioni dei venditori e dei consumatori di energia elettrica e di gas;

il Gruppo di lavoro ha apportato numerosi elementi che hanno concorso alla formazione e valutazione della proposta formulata nel secondo documento per la consultazione, contribuendo in particolare alla rappresentazione della varietà delle strutture di call center e dei vincoli tecnologici e informatici esistenti;

l'Autorità ha effettuato, attraverso l'indagine demoscopica pilota, una rilevazione delle aspettative dei clienti che si rivolgono ai call center, in particolare con riferimento ai tempi di attesa ed all'utilizzo di risponditori automatici con albero fonico (IVR), nonché all'accessibilità al servizio e ad altre caratteristiche del servizio telefonico commerciale;

l'Autorità ha acquisito, anche a seguito della discussione nel Gruppo di lavoro, la convinzione che per venire incontro da una parte alle esigenze di differenziazione e competitività espresse dagli operatori e, dall'altra, tutelare in modo adeguato i consumatori, almeno fino a che sia stato raggiunto un livello effettivo di concorrenza nella vendita al dettaglio, sia necessario introdurre ulteriori elementi di regolazione della qualità dei servizi telefonici rispetto a quelli di esclusivo monitoraggio attualmente presenti nei Testi integrati della qualità dei servizi elettrici e gas;

la proposta formulata nel secondo documento per la consultazione è basata sui seguenti elementi principali:

a) introduzione di pochi ma incisivi obblighi di servizio per i call center a tutela dei clienti finali;

b) introduzione di standard generali di qualità dei servizi telefonici sulla base di pochi e semplici indicatori da monitorare, assegnando importanza non solo alla tempestività della risposta e al livello di servizio ma anche all'accesso al servizio, aspetto attualmente non soggetto a monitoraggio;

c) integrazione di indicatori con indagini di customer satisfaction per la verifica di efficacia;

d) introduzione di un sistema a punteggio, con pubblicazione comparativa, per valorizzare le differenti soluzioni tecniche e operative che i venditori possono adottare nella propria definizione della strategia commerciale relativa ai call center;

e) progressivo allargamento ai venditori di piccole dimensioni, degli obblighi di servizio per i call center a tutela dei clienti finali;

gli standard di qualità indicati nella proposta suddetta tengono in conto da una parte i risultati dell'indagine demoscopica pilota, e in particolare delle aspettative dei clienti finali, e, dall'altra, i risultati del monitoraggio della qualità dei servizi telefonici avviato con i Testi integrati della qualità dei servizi elettrici e gas;

la regolazione della qualità dei servizi telefonici forma per il settore elettrico parte integrante della regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione (2008-2011), per la definizione della quale è in corso un ampio processo di consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;

l'indagine sulle risposte fornite ai clienti finali dai call center commerciali dei venditori di energia elettrica e di gas effettuata dall'Autorità in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori ha evidenziato quali elementi critici dei servizi telefonici il grado di accessibilità al servizio, i tempi di attesa per parlare con un operatore e la complessità dell'albero fonico, peraltro presente nella quasi totalità dei call center esaminati.

Considerate le osservazioni pervenute da parte della aziende di vendita di energia elettrica e di gas e delle loro associazioni in relazione al secondo documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici e tra queste in particolare le osservazioni che:

esprimono riserve sull'opportunità di introdurre una regolazione della qualità per un'attività completamente liberalizzata come la vendita e segnalano che la regolazione proposta potrà avere un impatto significativo di carattere operativo e organizzativo sulle imprese di vendita, con riflessi sugli investimenti che le stesse imprese dovranno effettuare e sui costi che dovranno sostenere;

segnalano che una parte dei disservizi segnalati non sono direttamente imputabili al funzionamento dei call center ma trovano ragione sia nei processi strutturalmente più complessi tipici del mercato liberalizzato sia nel fatto che nel mercato libero il venditore costituisce di fatto l'interfaccia del cliente finale anche con riferimento a questioni prevalentemente di interesse del distributore;

invitano l'Autorità a tenere conto della novità della regolazione e delle difficoltà conseguenti, in particolare nella definizione dei tempi di avvio degli obblighi imposti e degli indicatori scelti per la determinazione degli standard di qualità dei servizi telefonici;

non sollevano sostanziale contrarietà all'introduzione degli obblighi di servizio proposti, pur fornendo precisazioni tecniche e proposte di modifica degli stessi;

condividono la scelta dei tre indicatori proposti (accessibilità al servizio, tempo medio di attesa e livello di servizio), ma esprimono riserve sui livelli degli standard proposti, in particolare in relazione all'accessibilità al servizio (per il quale propongono di fissare lo standard solo a seguito di una fase di monitoraggio) e al tempo medio di attesa (per il quale propongono di misurare il tempo di attesa a partire non dall'inizio della telefonata ma dal momento in cui il cliente esprime la scelta di parlare con un operatore);

propongono di ridurre a una base annuale (solare o mobile) la tempistica di verifica degli standard di qualità dei servizi telefonici e di non introdurre, o di introdurre in modo più attenuato rispetto a quanto proposto, un trend di miglioramento nello standard di qualità relativo al tempo medio di attesa;

non esprimono una posizione riconducibile a unitarietà per quanto riguarda le diverse opzioni formulate circa la realizzazione periodica di indagini di customer satisfaction dei clienti che si rivolgono ai call center, proponendo in alcuni casi che tale rilevazione di qualità percepita abbia valore sostitutivo e non integrativo del monitoraggio di indicatori di qualità effettivamente erogata;

sostanzialmente condividono il sistema a punteggio proposto per valorizzare le differenti modalità di erogazione del servizio di call center da parte dei venditori, formulando osservazioni puntuali e migliorative per l'attribuzione dei punteggi;

tra gli aspetti proposti per l'ottenimento del punteggio, considerano l'indicatore relativo alla one call solution di difficile implementazione e valutazione, arrivando anche a proporre di escludere tale parametro dal sistema a punteggio;

suggeriscono in alcuni casi aspetti non considerati nella proposta, tra cui in particolare la presenza di punti di contatto sul territorio attraverso sportelli fisici per l'utenza;

non condividono la proposta di escludere dalla graduatoria un venditore che non raggiunga anche uno solo dei tre standard di qualità;

propongono un'attenuazione del peso relativo all'indice di customer satisfaction nella formula dell'indice globale di qualità dei servizi telefonici;

condividono la proposta di un periodo di sperimentazione iniziale al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni proposte;

Considerate le osservazioni pervenute da parte delle associazioni dei consumatori in relazione al secondo documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici e tra queste in particolare le osservazioni che:

richiedono di assicurare un migliore accesso ai servizi telefonici riducendo il più possibile il fenomeno delle linee occupate;

evidenziano la necessità di migliorare gli alberi fonici in termini di semplicità della struttura, maggiore comprensibilità dei messaggi e possibilità di mettersi in contatto con un operatore già dal secondo livello;

condividono la necessità di una regolazione più puntuale della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas che consenta una comparazione tra le diverse aziende in grado di fornire ulteriori elementi nella scelta del proprio fornitore ai clienti finali;

Ritenuto che:

sia necessario, sulla base degli esiti dell'indagine demoscopica pilota e dell'indagine sulle risposte fornite ai clienti finali dai call center commerciali dei venditori di energia elettrica e di gas effettuata dall'Autorità in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori, tenuto conto dei contributi del Gruppo di lavoro e delle segnalazioni dei consumatori espresse anche dalle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti, individuare livelli qualitativi minimi che funzionino anche da benchmark per misurare e stimolare la competizione tra i venditori di energia elettrica e di gas almeno nella fase iniziale di apertura del mercato;

sia opportuno confermare le finalità sopra richiamate dell'introduzione di una nuova regolazione della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas, avendo verificato che gli obblighi di servizio e i livelli generali di qualità dei servizi telefonici sono del tutto ragionevoli visti i dati raccolti dai monitoraggi e gli esiti dell'indagine pilota e considerati

anche gli obiettivi ben più stringenti fissati da schemi di certificazione volontaria dei call center quali quelli indicati nella tabella B allegata alla norma UNI 11200:2006;

l'introduzione di tali obblighi e livelli di qualità non dovrebbe pertanto comportare aumenti di costi o investimenti eccessivi per le imprese di vendita, salvo che queste offrano un servizio oggettivamente non adeguato a livelli minimi di qualità in linea con le aspettative ragionevoli dei clienti;

sia opportuno dare seguito alle proposte formulate nel secondo documento per la consultazione in materia di qualità dei servizi telefonici, rivedendo alcuni aspetti alla luce delle osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, in particolare:

a) in tema di registrazione dell'indicatore AS (accessibilità al servizio), lasciando all'impresa di vendita la definizione dell'unità di tempo minima nella quale è rilevato il numero di linee telefoniche libere;

b) in tema di determinazione degli standard generali di qualità, adottare prudenzialmente i livelli inferiori delle forcelle proposte in consultazione e innalzare a 240 secondi la soglia dello standard generale relativo all'indicatore TMA (tempo medio di attesa) utilizzabile dai venditori per fornire l'informativa necessaria per l'effettuazione di indagini di verifica della soddisfazione;

c) in tema di miglioramento degli standard di qualità nel tempo, rinviare tale decisione al termine del periodo di sperimentazione iniziale di ampiezza biennale (2008-09);

d) in tema di realizzazione dell'indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center, prevedere l'effettuazione di una indagine da parte dell'Autorità per un numero minimo di interviste per ciascuna delle principali imprese di vendita di energia elettrica e di gas, lasciando ciascuna impresa libera di contribuire con proprie risorse all'aumento di tale numero di interviste e conseguentemente alla riduzione del margine di errore statistico a parità di livello di confidenza;

e) in tema di sistema a punteggio, rivedere alcuni punteggi in modo da assicurare un'attribuzione più graduale in relazione ai risultati effettivamente ottenuti, in particolare per l'indicatore di disponibilità del servizio con operatore tenendo conto della presenza sul territorio di sportelli fisici per la clientela;

f) ancora in tema di sistema a punteggio, escludere dal sistema, almeno in sede di prima attuazione, l'indicatore relativo alla one-call solution per le oggettive difficoltà allo stato attuale nella rilevazione di tale indicatore in modo omogeneo;

g) attenuare, rispetto alla proposta formulata nel secondo documento per la consultazione, il peso relativo all'indice di soddisfazione dei clienti nella formula dell'indice globale di qualità dei servizi telefonici, in ragione della soggettività insita nelle indagini relative alla soddisfazione dei clienti;

anche in presenza di osservazioni contrarie da parte di alcuni operatori sia opportuno confermare alcuni orientamenti già espressi dall'Autorità, in particolare:

a) in tema di misurazione del tempo medio di attesa, l'istante di inizio deve coincidere con l'inizio della telefonata, e quindi l'indicatore deve inglobare anche il tempo di navigazione nell'albero fonico (IVR), in quanto la scelta di disporre di sistemi di risposta automatica è effettuata dall'impresa che può dimensionare tale albero fonico in modo da bilanciare opportunamente i benefici e gli svantaggi di tale soluzione, nonché in quanto l'indagine demoscopica sulle aspettative dei clienti dimostra che tale aspetto è uno dei più critici per l'utenza, in particolare in presenza di alberi fonici complessi e di difficile comprensibilità;

b) in tema di verifica degli standard generali di qualità, confermare una tempistica semestrale per la comunicazione dei dati mensili all'Autorità e per la stesura della graduatoria, in relazione sia alle opportune azioni di monitoraggio continuo sia alla necessità di adattamento ai cambiamenti che verranno imposti dal progredire del processo di liberalizzazione;

c) in tema di punteggio per la qualità del servizio, sia opportuno per ragioni di tutela dei clienti attribuire punteggi parziali che premino il minor tempo di attesa con riferimento alla percentuale dei clienti finali che hanno atteso, prima di parlare con un operatore, per un tempo inferiore a una soglia data, fermo restando il rispetto dello standard generale del tempo medio di attesa;

d) di prevedere l'obbligo per tutti i venditori, pur con la dovuta gradualità, di dotarsi di un servizio telefonico commerciale adeguato agli obblighi di servizio nonché alla registrazione ed alla verifica degli standard di qualità dei call center fissati dall'Autorità;

sia opportuno chiarire che la grave violazione per un semestre degli standard generali di qualità dei call center, o la violazione degli stessi per due semestri consecutivi, o la violazione degli obblighi di servizio costituiscono presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio;

Delibera:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *h)* e *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la direttiva dell'Autorità in materia di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas contenuta nell'Allegato *A* alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. di dare mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio per l'emanazione di Istruzioni tecniche relative alla partecipazione delle imprese di vendita all'indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center.

Roma, 19 giugno 2007

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas ai clienti finali

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti le seguenti definizioni:

- "**albero fonico**" o IVR (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, in funzione delle risposte fornite dal cliente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- "**Autorità**" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "**call center**" é un servizio telefonico commerciale dotato di tecnologie che permettono al venditore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- "cliente finale" è il consumatore che acquista l'energia elettrica o il gas per uso proprio;
- "**legge n. 481/95**" è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "**livello di servizio**" è la percentuale di chiamate con richiesta di parlare con un operatore andate a buon fine;
- "**livello generale di qualità**" è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
- "**servizio automatico dispositivo**" è un servizio telefonico che permette al cliente finale di effettuare operazioni o transazioni relative al contratto di utenza direttamente tramite la tastiera del proprio telefono o riconoscimento vocale senza parlare con un operatore;
- "**operatore**" è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste del cliente finale che contatta il venditore relativamente a tutti gli aspetti principali del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas;
- "**servizi *on line***" sono servizi erogati dai venditori tramite il proprio sito internet;
- "**servizio telefonico commerciale**" è il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il proprio venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR;
- "**sportello fisico**" è un punto di contatto con il venditore, aperto al pubblico, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami;
- "**valore medio semestrale**" di un indicatore è la media dei 5 migliori valori mensili dell'indicatore rilevati nel semestre considerato, calcolato con arrotondamento al primo decimale;

- "**venditore**" è il soggetto che esercita l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas ai clienti finali.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica:
   a) ai venditori secondo il percorso di gradualità previsto dall'articolo 21;
   b) ai soli clienti finali alimentati in bassa tensione, per quanto riguarda il servizio elettrico, o in bassa pressione, per quanto riguarda il servizio gas;
   c) ai soli numeri telefonici destinati in tutto o in parte a queste tipologie di clienti.

Titolo II – Obblighi generali di servizio

Articolo 3
Obblighi dei servizi telefonici commerciali privi di albero fonico

3.1 Il venditore ha l'obbligo di:
   a) disporre di un servizio telefonico commerciale con uno o più numeri telefonici;
   b) garantire un orario di apertura del servizio telefonico commerciale con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore, elevato a 50 ore qualora non sia presente almeno uno sportello fisico per ogni provincia nella quale il venditore serve più di 20.000 clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente;
   c) pubblicare nel proprio sito internet e riportare nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico commerciale con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché dell'orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);
   d) dotarsi di *call center* e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui al successivo articolo 9.

Articolo 4
Obblighi dei servizi telefonici commerciali dotati di albero fonico

4.1 Il venditore, nel caso in cui decida volontariamente di dotare il proprio servizio telefonico commerciale di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.1:
   a) mette a disposizione dei clienti finali uno o più numeri verdi totalmente gratuiti almeno per telefonate da rete fissa;
   b) inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici dispositivi non andate a buon fine;
   c) prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

   Ai fini dell'adempimento di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta tra i diversi servizi (ad esempio elettricità, gas, acqua, altri servizi).

Titolo III – Indicatori e standard di qualità dei call center

Articolo 5
Indicatori di qualità dei call center

5.1 Ai fini della definizione degli standard generali di qualità dei *call center* vengono definiti i seguenti indicatori:
a) accessibilità al servizio (AS);
b) tempo medio di attesa (TMA);
c) livello del servizio (LS).

5.2 Nel caso in cui il venditore svolga più servizi e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori di cui al comma precedente, lettere b) e c), tutte le chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici ad un operatore, indipendentemente dal servizio.

Articolo 6
Accessibilità al servizio

6.1 L'indicatore accessibilità al servizio (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del *call center* con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l'unità di tempo è scelta liberamente dal venditore; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

6.2 Per la rilevazione dell'indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con operatore.

Articolo 7
Tempo medio di attesa

7.1 Il tempo di attesa telefonica è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un cliente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

7.2 L'indicatore tempo medio di attesa (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate dei clienti finali che:
a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

L'indicatore TMA è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Articolo 8
Livello di servizio

8.1 L'indicatore livello di servizio (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore,

moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Articolo 9
Standard generali di qualità dei call center

9.1 Gli standard generali di qualità dei *call center* per ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 5.1, sono definiti dalla tabella A.

Tabella A – Standard generali di qualità dei call center

Indicatore	Standard generale
Accessibilità al servizio (AS)	≥ 90 %
Tempo medio di attesa (TMA)	≤ 240 secondi
Livello di servizio (LS)	≥ 80 %

9.2 La rilevazione degli indicatori è effettuata a livello di venditore e a cadenza mensile; lo standard generale si intende rispettato nel semestre considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6.

9.3 La grave violazione per un semestre degli standard generali di qualità dei *call center*, o la violazione degli stessi per due semestri consecutivi, o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al Titolo II, costituiscono presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Titolo IV – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei call center

Articolo 10
Caratteristiche ulteriori dei call center

10.1 Ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui ai successivi articoli 16 e 17, si considerano le seguenti ulteriori caratteristiche relative alla qualità dei *call center*:
- a) la disponibilità del servizio con operatore;
- b) gratuità del servizio telefonico commerciale;
- c) l'efficacia dei servizi automatici dispositivi;
- d) la multicanalità;
- e) la facilità di navigazione dei servizi automatici;
- f) la disponibilità di servizi *on line* in aggiunta al *call-center*;
- g) l'attivazione di iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi telefonici in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
- h) l'esistenza dei servizi per la gestione di code per l'attesa.

10.2 La disponibilità del servizio con operatore è misurata dal maggior numero di ore di apertura del *call center* rispetto all'obbligo di servizio di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b).

10.3 La gratuità del servizio telefonico commerciale è riferita all'attivazione di un numero verde totalmente gratuito che permetta al cliente finale di contattare il venditore sia da telefonia fissa sia da telefonia mobile.

10.4 L'efficacia dei servizi automatici dispositivi è riferita alla percentuale di richieste risolte nell'albero fonico (indicatore RR), pari al rapporto tra il numero di chiamate che hanno scelto un servizio automatico dispositivo nell'albero fonico andate a buon fine e il numero totale di chiamate che hanno scelto un servizio automatico dispositivo nell'albero fonico, moltiplicato per 100; l'indicatore RR è misurato con arrotondamento al primo decimale.

10.5 La multicanalità è riferita alla presenza di uno o più sportelli fisici, con orario complessivo di apertura di almeno 35 ore settimanali, per ogni provincia in cui il venditore serve più di 20.000 clienti al 31 dicembre dell'anno precedente.

10.6 La facilità di navigazione nell'albero fonico è riferita al rispetto di quanto previsto dal comma 4.1, lettera b), con riferimento al primo livello dell'albero fonico.

10.7 I servizi *on line* in aggiunta al *call-center* sono i servizi dispositivi erogati dal venditore tramite il proprio sito internet a clienti finali titolari di contratto (ad esempio l'accesso ai dati relativi al proprio contratto, la modifica dei dati anagrafici e di contratto) o a potenziali clienti (ad esempio la richiesta di subentro o di nuovo contratto); i servizi *on line* alternativi al *call center* non comprendono i servizi di autolettura e l'offerta di servizi informativi generici.

10.8 Per attivazione di iniziative in collaborazione con le associazioni dei consumatori si intendono le iniziative realizzate con associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano come oggetto il miglioramento della qualità dei *call center*, in particolare per l'accesso e la fruizione dei servizi alla clientela svantaggiata, o la risoluzione extragiudiziale di controversie connesse con la fruizione dei servizi.

10.9 Per servizi per la gestione delle code di chiamate in attesa del colloquio con l'operatore nei momenti di intenso traffico telefonico si intendono le alternative offerte al cliente finale di essere richiamato (a scelta del cliente) e/o di ricevere segnalazioni durante l'attesa di parlare con un operatore del tempo di attesa stimato.

10.10 La rilevazione delle caratteristiche è effettuata su base semestrale, considerando il valore medio semestrale, ove la caratteristica è misurabile tramite un indicatore, o la prevalenza nel semestre per le altre caratteristiche.

Articolo 11
Obblighi di registrazione

11.1 Il venditore ha l'obbligo di registrare, per ogni chiamata telefonica pervenuta al call center, i seguenti dati necessari a rendere verificabili gli indicatori TMA e LS:
a) data e istante di inizio della chiamata;
b) l'istante di inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, della fine della chiamata;
c) l'eventuale richiesta di parlare con un operatore;
d) l'esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno).

11.2 Il venditore registra inoltre le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili il livello effettivo dell'indicatore AS.

Articolo 12
Verificabilità dei dati

12.1 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento il venditore di energia elettrica e di gas:
a) mantiene gli strumenti informatici di cui si avvale continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Articolo 13
Obblighi di comunicazione

13.1 A partire dal 1° luglio 2008, entro il 30 settembre e il 31 marzo di ciascun anno, il venditore comunica all'Autorità con riferimento a ciascuno dei mesi del semestre precedente:
a) il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
b) il livello di accessibilità al servizio (AS);
c) il tempo medio di attesa (TMA);
d) il livello di servizio (LS).

13.2 L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati comunicati ai fini della determinazione della pubblicazione comparativa.

Articolo 14
Indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center

14.1 L'Autorità effettua a cadenza semestrale una indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center* dei venditori.

14.2 L'indagine è effettuata attraverso la metodologia del *call-back*, intervistando i clienti che hanno parlato effettivamente con un operatore del *call center*. A tal fine ogni venditore di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera a), fornisce, secondo istruzioni operative definite con determinazione del Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità e con modalità tali da garantire adeguate misure di sicurezza, gli elenchi dei clienti finali che hanno parlato con un operatore di *call center* necessari per l'effettuazione dell'indagine, corredati delle informazioni di cui al precedente articolo 11, comma 11.1, nonché di informazioni relative a:
a) il titolare del contratto di fornitura a cui si riferisce la chiamata (ove presente) o il richiedente nel caso di chiamate relative a nuove forniture;
b) il servizio a cui si riferisce la chiamata (servizio elettrico o gas o entrambi);
c) il motivo della chiamata;
d) il recapito telefonico e il recapito di fatturazione (indirizzo postale).

14.3 In esito all'indagine di soddisfazione dei clienti, per ogni venditore è determinato un valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione dei clienti ICS, variabile tra 0 e 100 e comprensivo delle valutazioni dei diversi fattori di qualità considerati

dall'indagine, determinato come valore minimo di un intervallo unilatero di confidenza al 95% di probabilità.

14.4 I venditori di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera a), possono, con modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, compartecipare alla realizzazione dell'indagine di soddisfazione dei clienti aumentando, a proprie spese, il numero di interviste effettuate rispetto al minimo assicurato dall'Autorità. In tal caso, l'intervallo di confidenza di cui al comma precedente è valutato sul campione complessivo di interviste effettuate, pari alla somma del minimo di interviste assicurato dall'Autorità più il numero di interviste effettuate a spese del venditore.

14.5 I venditori di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera b), possono richiedere di partecipare volontariamente all'indagine di soddisfazione dei clienti di cui al comma 14.1, per una durata non inferiore a 4 semestri, compartecipando alla realizzazione dell'indagine secondo quanto disposto dal precedente comma. I venditori di cui all'articolo 21, comma 21.1, lettera c) che si avvalgono di tale facoltà attuano quanto disposto dall'articolo 13 e agli stessi si applicano le norme di cui agli articoli da 15 a 19 del presente provvedimento. L'istanza di partecipazione è presentata con modalità e termini definiti con determinazione del Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità.

Titolo V – Punteggi di qualità dei call center

Articolo 15
Punteggio globale della qualità del call center

15.1 Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 21.1, sulla base dei dati comunicati all'Autorità semestralmente da ogni venditore di energia elettrica e di gas ai sensi dell'articolo 13, comma 13.1, e attraverso l'acquisizione dei risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti di cui all'articolo 14 viene calcolato a cadenza semestrale per ogni venditore un punteggio globale della qualità del *call center* (IQT), finalizzato alla valutazione comparativa della qualità dei *call center*.

15.2 Il punteggio globale della qualità del *call center* IQT è calcolato, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$$IQT = [(P_A + P_Q) / (P_A - P_Q)_{max} \times 100] \times 0,7 + P_{SC} \times 0,3$$

dove:
- P_A è il punteggio conseguito dal venditore di energia elettrica e di gas per la fase di accesso al servizio, come indicato al successivo articolo 16;
- P_Q è il punteggio conseguito dal venditore di energia elettrica e di gas per la fase di qualità del servizio come indicato al successivo articolo 17;
- $(P_A + P_Q)_{max}$ è il miglior valore conseguito nel periodo considerato da un venditore di energia elettrica e di gas per la somma dei punteggi P_A e P_Q;
- P_{SC} è il punteggio conseguito dal venditore di energia elettrica e di gas in base agli esiti dell'indagine di soddisfazione dei clienti come indicato al successivo articolo 18.

Articolo 16
Punteggio per l'accesso al servizio

16.1 Nella tabella B sono riportati gli indicatori e le caratteristiche che danno luogo al punteggio parziale per l'accesso al servizio (P_A).

16.2 Il punteggio P_A è maggiore di zero e viene calcolato sulla base dei valori riportati in tabella B solo nel caso in cui il venditore di energia elettrica e di gas rispetti lo standard generale di qualità relativo all'indicatore accessibilità al servizio (AS) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.2.

Tabella B – Punteggio per l'accesso al servizio (P_A)

Indicatore o caratteristica	Livello effettivo	Punteggio
Accessibilità al servizio	Valore medio semestrale dell'indicatore AS (accessibilità al servizio)	2 punti per ogni 1% in più rispetto allo standard generale
Disponibilità del servizio con operatore	Apertura del call center per orari con numero di ore settimanali superiori al minimo fissato dall'obbligo di servizio	3 punti per ogni 5 ore settimanali in più rispetto al minimo fissato dall'obbligo di servizio
	Apertura del call center al sabato per almeno 4 ore (anche in aggiunta alla caratteristica precedente)	3 punti
Multicanalità	Presenza di almeno uno o più sportelli fisici, con orario complessivo di apertura di almeno 35 ore complessive alla settimana, per ogni provincia nella quale il venditore serve più di 20.000 clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente	10 punti
Gratuità completa	Chiamate completamente gratuite anche da rete mobile	5 punti

Articolo 17
Punteggio per la qualità servizio

17.1 Nella tabella C sono riportati gli indicatori e le caratteristiche che danno luogo al punteggio parziale per la qualità del servizio (P_Q).

Tabella C – Punteggio per la qualità del servizio (P_Q)

Indicatore o caratteristica	**Livello effettivo**	**Punteggio**
Tempo di attesa	Valore medio semestrale della percentuale delle chiamate di clienti che hanno richiesto di parlare con un operatore con tempo di attesa inferiore a 180 secondi	1 punto per ogni 1% in più rispetto al 75% 2 punti per ogni 1% in più rispetto al 90%
Livello di servizio	Valore medio semestrale dell'indicatore LS (livello di servizio)	2 punti per ogni 1% in più rispetto allo standard generale
Facilità di navigazione	Rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1, lettera b), per il primo livello dell'albero fonico	10 punti
Efficacia dei servizi automatici dispositivi	Valore medio semestrale dell'indicatore RR ≥ 60%	1 punto per ogni 2% in più rispetto al 60%
Servizi *on line* in aggiunta al *call center*	Presenza di un portale internet per l'offerta di servizi dispositivi con funzionalità web self-service (in aggiunta al canale telefonico)	10 punti per offerta di servizi dispositivi *on line*, diversi dall'autolettura
Partecipazione delle associazioni	Iniziative congiunte con le associazioni dei consumatori ai sensi dell'articolo 10, comma 10.6 avviate nel semestre	10 punti
Gestione di code per picchi di chiamate	Possibilità di essere richiamati a scelta del cliente	5 punti
	Segnalazione del numero di chiamate che precedono in coda (anche in aggiunta alla caratteristica precedente)	2 punti

17.2 Il punteggio P_Q è maggiore di zero e viene calcolato sulla base dei valori riportati in tabella C solo nel caso in cui il venditore di energia elettrica e di gas rispetti entrambi gli standard generali di qualità relativi agli indicatori tempo medio di attesa (TMA) e livello di servizio (LS) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.2.

Articolo 18
Punteggio conseguito per la soddisfazione dei clienti

18.1 Il punteggio P_{CS}, correlato agli esiti dell'indagine di soddisfazione dei clienti, è pari per ciascun venditore al rapporto tra il valore dell'indice complessivo di soddisfazione *ICS*, stimato per ogni venditore come indicato all'articolo 14, commi 14.3 e 14.4, e il miglior valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione risultante dall'indagine, moltiplicato per 100.

Articolo 19
Graduatoria dei punteggi globali

19.1 Il venditore ha facoltà di comunicare all'Autorità, con gli stessi termini di cui all'articolo 13, i livelli delle caratteristiche ulteriori di cui all'articolo 10 per le quali è nelle condizioni di acquisire punteggi. Nel caso il venditore intenda avvalersi di detta facoltà, ha l'obbligo di registrare le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili le caratteristiche ulteriori per le quali acquisisce punteggi.

19.2 Sulla base dei punteggi globali della qualità dei *call center* IQT assegnati ad ogni venditore di energia elettrica e di gas viene stilata a cadenza semestrale una graduatoria

di IQT in ordine decrescente, evidenziando anche i punteggi parziali (P_A, P_Q e P_{SC}); la graduatoria viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità a partire dal 1° gennaio 2009.

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 20
Abrogazioni

20.1 A partire dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

a) con riferimento all'Allegato alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, l'articolo 63, l'articolo 70, commi 70.5 e 70.6, e l'articolo 72, comma 72.5.

b) con riferimento all'Allegato alla deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, l'articolo 49, l'articolo 56, comma 56.4, e l'articolo 58, comma 58.4.

Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali

21.1 Gli standard generali di qualità dei *call center* e gli obblighi di servizio di cui al presente provvedimento si applicano:

a) dal 1° gennaio 2008 per i venditori con più di 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2006;

b) dal 1° luglio 2008 per i venditori con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;

c) dal 1° gennaio 2009 per tutti gli altri venditori con l'esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

21.2 Nel caso di superamento delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono:

a) dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supera la predetta soglia, per superamento avvenuto prima dell'1 luglio dell'anno precedente;

b) dall'1 luglio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supera la predetta soglia, per superamento avvenuto a far data dell'1 luglio dell'anno precedente.

21.3 In fase di prima attuazione con riferimento all'anno 2008, il Titolo V si applica al secondo semestre di tale anno.

DELIBERAZIONE 22 giugno 2007.

Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera *m)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 141/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007;

Visti:

il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001) recante il regolamento delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), a norma dell'art. 2, comma 24, lettera *a)*, della legge n. 481/1995;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 118/02, in materia di organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa;

la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2003, n. 131/03, recante modifiche alla organizzazione degli uffici della Cassa;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 180/05, recante determinazioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa;

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa;

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995 prevede, tra l'altro, che l'Autorità «valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio»;

l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001 definisce, tra l'altro, le modalità procedurali di svolgimento della predetta attività di cui all'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995;

l'attività di cui al precedente alinea è una funzione complessa che involge l'esercizio di prerogative tipicamente pubblicistiche e di compiti propri dell'Autorità, richiedendo, allo stesso tempo, lo svolgimento di estese attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad eventuali interventi di competenza dell'Autorità medesima;

l'apertura del mercato della vendita ai clienti finali nel settore dell'elettricità e del gas ha comportato un considerevole incremento del contenzioso tra il cliente finale medesimo e il fornitore, nonché l'inoltro di richieste di informazioni sempre più numerose da parte del cliente finale che non traggono origine da un previo contenzioso con il gestore, né sono destinate a essere oggetto di provvedimenti dell'Autorità;

in particolare, negli ultimi anni, il numero di reclami, istanze e segnalazioni, anche a carattere meramente informativo e non contenzioso, ha evidenziato un incremento medio annuo di circa il 35 %;

l'Autorità ha l'esigenza di garantire la funzionalità del sistema di gestione dei reclami ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995 anche nella delicata fase di completa apertura del mercato della vendita ai clienti finali, salvaguardando le esigenze di imparzialità e di efficacia della funzione nonché le garanzie dei privati interessati;

vi è il concreto rischio che l'efficacia di tale funzione di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni sia pregiudicata dalla distrazione delle risorse e delle competenze a ciò dedicate allo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive, preparatorie e strumentali alla citata attività di cui all'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995;

per evitare tale rischio, occorre avvalersi per lo svolgimento delle attività di cui al precedente alinea di una organizzazione pubblica che assicuri idonee garanzie di competenza ed efficienza;

Considerato, inoltre, che:

nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;

per queste ragioni, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per il prossimo triennio, l'Autorità ritiene opportuno, ai fini dello svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995, avvalersi della Cassa;

la Cassa, infatti, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità ed in particolare le attività richieste dall'Autorità medesima nel quadro generale di collaborazione prevista dall'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995;

la Cassa è altresì un soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;

ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione, l'Autorità esercita sulla Cassa, quale ente strumentale, un'attività di vigilanza;

sia opportuno che le attività di cui ai precedenti alinea e il loro svolgimento siano regolate da criteri appositamente individuati in un regolamento organizzativo;

Ritenuto opportuno:

affidare le attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995 alla Cassa in quanto soggetto pub-

blico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;

predisporre, sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte della Cassa medesima delle predette attività;

definire le modalità di copertura degli oneri economici sostenuti dalla Cassa per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

Delibera:

1. di avvalersi, in via sperimentale e per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2008, della Cassa al fine dello svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali per l'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995 con riguardo ai clienti finali;

2. di adottare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte della Cassa delle predette attività;

3. di definire, mediante un successivo provvedimento, la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

4. di prevedere che le attività oggetto di avvalimento, previa adozione del Regolamento di cui al precedente punto 2, siano svolte dalla Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2008;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e contestualmente trasmetterne copia alla Cassa per i seguiti di competenza.

Roma, 22 giugno 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 25 giugno 2007.

Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 144/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito: legge n. 248/2006);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge n. 73/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98;

la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99 (di seguito: deliberazione n. 78/99);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;

la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 123/03;

la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05;

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2006, n. 235/06;

la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 105/07 (di seguito: deliberazione n. 105/07);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 relativo a «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico»;

il documento per la consultazione 18 maggio 2007 relativo a «Recesso dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali» (di seguito: documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso);

l'Allegato *A* alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);

l'Allegato *A* alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06);

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli

interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

la legge n. 248/2006 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui art. 10, comma 2, prevede che «In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura»;

l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004, stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2007 è cliente idoneo ogni cliente finale di energia elettrica;

l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei;

l'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 73/2007 stabilisce che «Dal 1º luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ... *omissis*... Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma»;

con deliberazione n. 105/2007 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995;

il diritto di recesso è un diritto soggettivo il cui esercizio è volto allo scioglimento di un contratto prima degli ordinari termini di scadenza e si differenzia da altri istituti disciplinati dal legislatore in relazione allo scioglimento di un rapporto contrattuale, tra i quali la risoluzione per inadempimento;

la riconosciuta qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilità che il cliente stesso possa cambiare fornitore ed aderire all'offerta contrattuale di un diverso esercente, a garanzia di un'effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas naturale;

tale esigenza può essere soddisfatta definendo termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso, dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali idonei, compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali stessi sia dei fornitori;

un congruo numero di soggetti interessati - seppure nella diversità di posizioni ed opinioni - ha accolto con favore le proposte del documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali idonei e degli esercenti, considerando opportuno armonizzare la disciplina del diritto di recesso per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare i clienti finali, proprio nel momento in cui gli stessi diventano tutti idonei;

in relazione all'armonizzazione della disciplina del diritto di recesso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale:

a) la maggior parte dei soggetti interessati ritiene che tale armonizzazione sia opportuna e si dichiarano favorevoli alla convergenza regolatoria;

b) un secondo gruppo di soggetti interessati, pur guardando con interesse all'armonizzazione, sottolinea tuttavia il permanere di differenze tra i due settori e la conseguente inopportunità di tale armonizzazione;

c) un terzo gruppo di soggetti ritiene che tale armonizzazione possa costituire un vantaggio competitivo per i soli soggetti attualmente in grado di proporre un'offerta congiunta e possa pertanto essere di ostacolo alla concorrenza;

in relazione all'ambito di applicazione del provvedimento:

d) la maggior parte dei soggetti ritiene che il diritto di recesso dei clienti finali diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale debba essere lasciato alla libera determinazione delle parti;

e) un secondo gruppo di soggetti condivide la proposta di disciplinare il diritto di recesso da parte di clienti finali sia domestici sia non domestici in quanto destinatari delle previsioni dei Codici di condotta commerciale ed in considerazione della debolezza strutturale di tali soggetti;

f) un terzo gruppo di soggetti, ritiene invece che l'intervento dell'Autorità debba essere limitato ai soli clienti finali domestici, risultando tutti gli altri clienti in grado di negoziare il contenuto del proprio contratto di fornitura;

in relazione alla congruità dei termini di preavviso proposti,

a) alcuni soggetti hanno accolto favorevolmente - seppur nella diversità di opinioni circa effettiva operatività e ambito di applicazione - il fondamento giustificativo delle previsioni poste in consultazione sulle tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali di cui ai Codici di condotta commerciale, sia in riferimento alla possibilità di recedere con un preavviso non superiore a un mese sia in relazione alla possibilità di ostacolare comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali;

b) i soggetti interessati hanno comunque chiarito che nel caso di cessazione della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore, sia necessario che i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso siano minimi;

in relazione alla previsione dedicata al recesso del fornitore,

a) una parte dei soggetti interessati ritiene che la determinazione di tale diritto e delle modalità del relativo esercizio debba essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti;

b) un secondo gruppo di soggetti interessati sottolinea come il termine di preavviso per l'esercizio di tale recesso non debba essere inferiore a quello del cliente finale;

c) alcuni soggetti hanno inoltre proposto un termine di preavviso inferiore a quello indicato come minimo dalla consultazione mentre altri soggetti ritengono che tale diritto non debba essere affatto previsto al fine di non compromettere la fornitura ad alcuni clienti finali tra i quali i produttori di energia elettrica;

un congruo numero di soggetti interessati condivide le tempistiche di entrata in vigore delle previsioni del provvedimento;

l'Autorità, anche sulla base della propria attività di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti o consumatori, singoli o associati, svolta ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995, e delle istruttorie conoscitive avviate, ha ampiamente verificato che i clienti finali destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi dai clienti finali domestici, non sono dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza;

l'Autorità, sulla base della attività di cui al precedente considerato, ha verificato che frequentemente viene richiesto al cliente finale, soprattutto domestico, di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile rivolta all'esercente, che assegna a quest'ultimo un periodo di tempo significativamente lungo per aderirvi, ciò comportando una limitazione alla possibilità per il cliente di selezionare proposte più vantaggiose che possono essergli presentate nel frattempo;

in virtù dello stesso decreto-legge n. 73/2007, risulta necessario prevedere termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso - compatibili con la necessità di garantire l'apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale anche a favore di clienti finali non domestici caratterizzati da ridotta forza contrattuale.

Ritenuto che sia opportuno:

adottare, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, un provvedimento avente ad oggetto la definizione di termini e modalità per l'esercizio del diritto del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti finali idonei domestici e non domestici e degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, dettando un quadro regolatorio uniforme per i due settori, anche al fine di agevolare l'efficienza del sistema e la capacità concorrenziale dei vari operatori;

accogliere le proposte relative alla possibilità che le previsioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale o da parte degli esercenti che forniscono tali clienti possano essere derogate sulla base di un diverso ed espresso accordo tra le parti, in considerazione della forza contrattuale che può essere riconosciuta di norma a tali soggetti ed alla capacità di valutare il contenuto del contratto ed in particolare le tempistiche di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;

non accogliere la proposta di introdurre previsioni che possano essere derogate con un diverso ed espresso accordo tra le parti, in relazione ai clienti finali domestici e non domestici rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, stante la ridotta forza contrattuale che caratterizza gli stessi e la diffusa standardizzazione delle stesse clausole derogatorie presenti nei contratti proposti, a tale tipologia di clienti, che di norma si configurano come contratti per adesione;

non accogliere la proposta relativa alla riduzione del termine di preavviso per il recesso del fornitore, in quanto un termine inferiore a quello proposto non è sufficiente a permettere al cliente finale di individuare un altro fornitore, aderire alla offerta da questi proposta ed ottenere la sostituzione nella fornitura alla luce dei tempi tecnici previsti;

prevedere che la disciplina del recesso dei contratti di fornitura congiunta di elettricità e gas (contratti dual fuel) sia unificata a quella dei contratti di fornitura di solo gas naturale o di sola elettricità, stabilendo tuttavia che nel caso in cui il cliente interessato non rientri per almeno uno dei due servizi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale, si applichi al cliente stesso la disciplina del recesso prevista per i clienti non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale;

disciplinare, in relazione ai clienti finali del settore elettrico rientranti nell'area di maggior tutela ai sensi del decreto-legge n. 73/2007 e dei clienti domestici del settore del gas naturale, i casi in cui sia richiesto agli stessi clienti di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile all'esercente per la fornitura;

adeguare i termini per l'entrata in vigore della disciplina del recesso a quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2007, assicurando ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro del mercato elettrico la possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni già a partire dal 1° luglio 2007, sia relativamente ai nuovi contratti sia relativamente ai contratti già in essere;

Delibera:

1) di approvare la disciplina avente ad oggetto la definizione di termini e modalità del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato *A*), con la quale modificare la disciplina vigente in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale;

2) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2007

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Art. 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- "cliente finale" è il cliente idoneo finale di energia elettrica e/o di gas naturale;
- "cliente finale domestico" è, per il settore elettrico, il cliente finale di cui all'articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, per il settore gas naturale, il cliente finale di cui all' articolo 13, comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- "cliente finale che ha esercitato la propria idoneità" è il cliente finale che ha esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
- "cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità" è il cliente finale diverso dal cliente finale che ha esercitato la propria idoneità anche qualora risulti assegnato al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;
- "cliente in maggior tutela" è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07;
- "cliente in salvaguardia" è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 73/07;
- "contratto" è il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale al cliente finale;
- "contratto di fornitura congiunta" è il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
- "esercente" è il soggetto che svolge l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale al cliente finale anche in regime di maggior tutela o di salvaguardia;
- "termine di decorrenza della comunicazione di recesso" è il termine da cui decorre il preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
- "diritto di recesso" è il diritto potestativo, riconosciuto alle parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza spese di chiusura;
- "contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti" sono i contratti di durata inferiore all'anno;
- "proposta contrattuale" è la richiesta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica dell'esercente, con la quale il cliente finale richiede all'esercente la fornitura di energia elettrica e gas naturale anche congiunta.

Art. 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, anche se di fornitura congiunta, tra un cliente finale ed un esercente.

2.2 Il presente provvedimento non disciplina l'esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti.

Art. 3

Diritto di recesso del cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

3.1 Il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Art. 4

Diritto di recesso del cliente finale che ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

4.1 Il contratto proposto ad un cliente finale domestico che esercita la propria idoneità, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.2 Il contratto proposto ad un cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno, che esercita la propria idoneità, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto al cliente finale di cui al comma 4.2 non potrà essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.4 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto proposto ad un cliente finale non domestico, diverso da quello di cui al comma 4.2, che esercita la propria idoneità, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all'anno.

4.5 Qualora il contratto di fornitura congiunta per effetto del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, dell' articolo 13, comma 13.3 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.1 e 4.2, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.2.

4.6 Qualora il contratto di fornitura congiunta sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.2 e 4.4, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.4.

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale

5.1 La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal

contratto. Le modalità messe a disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

5.2 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.

5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.

5.4 Qualora il cliente di cui al comma 5.2 sia titolare in modo disgiunto del contratto di fornitura e dei contratti di trasporto e dispacciamento può avvalersi di entrambe le modalità di inoltro di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3.

Art. 6
Diritto di recesso unilaterale dell'esercente

6.1 Il contratto proposto ad un cliente finale di cui ai commi 4.1 e 4.2, anche se di fornitura congiunta, può contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente. Il preavviso non potrà essere inferiore a sei mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.

6.2 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto di fornitura per cliente finale di cui al comma 4.4 può contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente. Il preavviso non potrà essere inferiore a sei mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.

6.3 Il diritto di recesso dell'esercente può essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente finale che abbia esercitato la propria idoneità.

6.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dall'esercente in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dell'esercente per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

Art. 7
Decorrenza del termine di preavviso

7.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1 e 6.2 decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente o del cliente finale.

7.2 Il termine di preavviso di cui al comma 4.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

Art. 8

Revoca della proposta contrattuale

8.1 Qualora il cliente finale domestico di gas naturale e/o di energia elettrica o il cliente finale non domestico di energia elettrica, connesso in bassa tensione, avente meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscriva una proposta contrattuale irrevocabile, la stessa sarà considerata vincolante per un tempo massimo di quarantacinque giorni dalla sua sottoscrizione, fatto salvo un termine più breve contenuto nella proposta stessa.

8.2 Trascorso tale termine senza che l'esercente abbia espressamente accettato la proposta di cui al comma precedente, quest'ultima si deve considerare revocata. Le modalità utilizzate dall'esercente per accettare la proposta devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente finale.

Art. 9

Disposizione transitoria

9.1 In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, dall'articolo 4, comma 4.6, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e dall'articolo 29, comma 29.2, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore fino al giorno 30 settembre 2007 e dall'articolo 28, comma 28.1, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore dal giorno 1° ottobre 2007, i riferimenti contenuti nel presente provvedimento a termini di preavviso non superiori a un mese, o comunque a termini di preavviso non superiori o non inferiori a multipli di un mese, devono intendersi fatti rispettivamente a un intero mese e a un multiplo di un intero mese.

9.2 Il comma 9.1 non si applica alla fattispecie rappresentata al comma 4.3.

Art. 10

Entrata in vigore

10.1 Le previsioni del presente provvedimento si applicano:

a) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, conclusi a partire dal 1° luglio 2007 o già in essere alla stessa data;

b) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera a) e ai contratti di fornitura di gas naturale a tutti i clienti finali, conclusi a partire dal 1° ottobre 2007;

c) al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai contratti già in essere alla momento della pubblicazione o conclusi entro il 30 settembre 2007 relativi a clienti finali di cui alla lettera b);

d) ai contratti di fornitura congiunta con la tempistica più favorevole al cliente finale fra quelle previste alle lettere precedenti;

e) alle proposte contrattuali di clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscritte a partire dal 1 luglio 2007.

10.2 La previsioni in materia di recesso di cui alla deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata e modificata, alla deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99, alla deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 come successivamente integrata e modificata, e alla deliberazione 30 giugno 2004, n. 107/04, si intendono integralmente abrogate dal presente provvedimento secondo le tempistiche previste al comma 10.1.

DELIBERAZIONE 25 giugno 2007.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999 (Deliberazione n. 146/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/1999, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/1999);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, come successivamente integrata e modificata;

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/2004 come successivamente integrata e modificata;

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 77/07 (di seguito: deliberazione n. 77/2007);

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 77/2007, l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, non ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%.

Ritenuto che sia necessario:

confermare, per il trimestre luglio-settembre 2007, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/1999;

Delibera:

1. Di confermare, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/1999, come aggiornate, per il trimestre aprile-giugno 2007, dall'art. 1 della deliberazione 29 marzo 2007, n. 77/2007.

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2007.

Roma, 25 giugno 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 giugno 2007.

Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007. (Deliberazione n. 156/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/1999;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/2004);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/2004);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/2005);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006, e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/2006;

la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/2007, recante avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/2007);

la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/2007, recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 135/2007);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/2007;

il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, recante «Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria».

Considerato che:

la direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»;

l'art. 3 della direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo:

a) al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, ove ritenuto necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli;

b) al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;

gli articoli 15 e 30 della direttiva stabiliscono che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti più di 100.000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attività di distribuzione ed attività non connesse ad essa, in particolare quella di vendita di energia elettrica; e che l'emanazione della conseguente normativa nazionale per l'attuazione del citato obbligo non può essere posposta oltre il 1° luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

l'art. 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce misure immediate con decorrenza 1° luglio 2007 per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della direttiva ancora da implementare nell'ordinamento nazionale;

tra le predette misure immediate si dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1° luglio 2007 sino al completo recepimento della direttiva, che prevede:

a) al comma 1, la separazione societaria tra, da un lato, l'attività di distribuzione di energia elettrica e, dall'altro, l'attività di vendita di energia elettrica ai diversi settori di mercato al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a quelli contropartì di contratti di fornitura di energia elettrica conclusi al di fuori di esso in qualità di clienti oggetto di specifiche tutele, nonché i diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosità dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative;

b) al comma 2, che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale;

c) al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione che viene istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela), contemplando altresì che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite società di vendita se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria di cui alla precedente lettera *a)*; e che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica oggetto di tale servizio continui ad essere svolta dalla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico);

d) al comma 3, che l'Autorità regoli le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, tra cui quelle economiche e di qualità commerciale, in linea con le previsioni della direttiva che sancisce il diritto dei clienti di cui alla precedente lettera *c)* a fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli; e che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese di distribuzione o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi clienti;

e) al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del servizio di cui alla precedente lettera *d)*, siano anche definiti dall'Autorità ed indicati ai clienti finali prezzi di riferimento delle forniture di maggior tutela, individuati rispetto ai costi effettivi di erogazione del servizio;

f) al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero

o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (di seguito: servizio di salvaguardia);

g) al medesimo comma 4, che una prima fase transitoria del servizio di salvaguardia venga assicurata transitoriamente dalle imprese distributrici o dalle società di vendita collegate a tali imprese a garanzia della continuità della fornitura ai clienti finali, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; e che tale fase transitoria trovi il suo superamento con l'aggiudicazione del medesimo servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali disposte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali.

Considerato, inoltre, che:

il TIT disciplina l'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica ai clienti finali, nonché la vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, per il periodo di regolazione 2004-2007; e che tale mercato non può essere mantenuto in operatività oltre il 30 giugno 2007;

la deliberazione n. 135/2007 definisce le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dal 1° luglio 2007; e che con la medesima deliberazione vengono operati una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di «tariffa», relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e, dall'altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico all'1 luglio 2007;

la medesima deliberazione n. 135/2007 rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/2007, la definizione della disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato dal 1° luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

la deliberazione n. 106/2007 ha avviato un procedimento per l'emanazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto la disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei regimi di tutela previsti per i clienti civili e gli altri clienti finali e le relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento deve ora essere ri-orientato per tener conto delle misure immediate rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di necessità ed urgenza per rendere effettivo il nuovo assetto della vendita di energia elettrica dal 1° luglio 2007;

conseguentemente, i provvedimenti dell'Autorità in esito al predetto procedimento assumono carattere di urgenza e devono essere resi operativi entro il 1° luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese distributrici o le società di vendita collegate alle medesime, se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che al 1° luglio 2007 risultano sprovvisti di un venditore nel mercato libero possono insorgere criticità o impossibilità di natura tecnica quanto al loro passaggio al nuovo regime di fornitura, anche in ragione dell'imminenza del 1° luglio 2007, data in cui l'erogazione del servizio deve avere inizio; e che tali criticità riguardano, in particolar modo, le difficoltà riscontrabili dagli esercenti la salvaguardia in ordine all'approvvigionamento autonomo di energia elettrica all'ingrosso, la capacità di formulare corretti programmi di prelievo di energia elettrica relativo ai clienti finali e la possibilità di attivare contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia.

Considerato, infine, che:

l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;

in considerazione dell'estinzione del mercato vincolato e della costituzione del servizio di maggior tutela, la destinazione dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della deliberazione n. 34/2005 va adeguata per tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela;

le disposizioni relative al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia non devono alterare la concorrenza, né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi.

Ritenuto necessario:

coerentemente con la completa liberalizzazione della domanda nel settore elettrico e dei princìpi della direttiva, attuare una evoluzione del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione di tariffa di vendita dell'energia elettrica che caratterizza il prezzo massimo a tutela di utenti e consumatori praticata da un soggetto che eroga un servizio in esclusiva, quale quello sin qui previsto per i clienti del mercato vincolato;

conseguentemente, sia definito un nuovo sistema di tutele specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di minor potere contrattuale nel mercato, dove la protezione dei medesimi avviene attra-

verso l'erogazione di un servizio di maggior tutela a condizioni standard di prezzi e qualità definite dall'Autorità sulla base di criteri di mercato;

prevedere la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1° luglio 2007, definendo altresì le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da:

a) assicurare ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualità specifica ed a prezzi ragionevoli;

b) rispecchiare i costi del servizio, così da non alterare la concorrenza né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi;

definire, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dall'Acquirente unico agli esercenti il servizio:

a) il riconoscimento, da parte degli esercenti, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti in maggior tutela;

b) una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico, in analogia con quanto ad oggi disciplinato per il mercato vincolato;

prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia, anche alla luce dei principi di pubblicità e non discriminatorietà delle condizioni economiche che gli stessi esercenti sono tenuti a offrire ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che si pervenga ad un regime di salvaguardia in cui vigono prezzi liberamente definiti ma sorvegliati dall'Autorità per l'espletamento delle proprie funzioni di tutela generale di utenti e consumatori disposte dalla legge n. 481/1995;

definire disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, in particolare per la gestione dei contratti di fornitura, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.

Ritenuto opportuno:

prevedere, ai fini di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia, obblighi di tipo informativo in capo agli esercenti i servizi sia nei confronti dell'Autorità che dei clienti finali serviti;

definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico a condizioni definite dall'Autorità che tengono conto del carattere di temporaneità e straordinarietà della fornitura di tale servizio;

rinviare a successivi provvedimenti, integrativi del presente, l'adeguamento delle modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/2005 e la definizione dei meccanismi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela nonché le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio, successivamente alla determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata, tra l'Acquirente unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di cui al precedente alinea.

Ritenuto necessario:

date la complessità della riforma dell'assetto della vendita di energia elettrica a causa dell'introduzione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia e l'esigenza di evitare soluzioni di continuità delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio, definire un primo insieme di misure urgenti con decorrenza luglio 2007 in vigore fino al completo recepimento della direttiva, atte ad avviare la citata riforma ma che potranno essere integrate in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle esigenze che si verranno a creare nei primi mesi di operatività delle medesime;

per conferire chiarezza alla disciplina dell'Autorità di riforma dell'assetto, provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme si rivolgono ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima volta il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni di cui all'Allegato *A*, denominato Testo Integrato Vendita o TIV, al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale.

2. Di conferire mandato, coerentemente con il disposto della deliberazione n. 106/2007, al direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per:

a) monitorare l'effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dal 1° luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l'ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto;

b) avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale;

c) assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell'Autorità, un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1° luglio 2007.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 27 giugno 2007

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007 N. 73/07

- DECORRENZA 1 LUGLIO 2007 -

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, ed all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
- **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
- **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
- **componente UC1** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **piccole imprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007.

-- * --

- **Direttiva 2003/54/CE** è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- **deliberazione n. 158/99** è la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 1999, n. 158/99;

- **deliberazione n. 78/04** è la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 78/04;
- **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 152/06** è la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 292/06;
- **deliberazione n. 144/07** è la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2
Ambito oggettivo

2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in attesa del completo recepimento della Direttiva 2003/54/CE, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto:

a) la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;

b) alcune delle modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la gestione dei contratti di fornitura.

2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali.

2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:

a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:

i) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;

ii) applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di

prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;

b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

c) punti di prelievo in bassa tensione per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;

f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.

Articolo 3
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

3.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.

3.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.1. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4
Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia

4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:

a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;

b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.

4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti ai clienti in salvaguardia l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento, salvo quanto disposto all'articolo 23.

4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:

a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;

b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2

e a darne tempestiva comunicazione rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.

4.4 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si può avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso con le modalità di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 144/07.

4.5 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.

4.6 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.

4.7 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando:

a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, definito all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni e prezzi liberamente determinati dall'esercente medesimo previamente resi pubblici e non discriminatori;

b) che l'esercente la salvaguardia è, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, l'impresa distributrice o la società di vendita collegata a tale impresa e che, successivamente agli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, il servizio di salvaguardia sarà definito attraverso procedure concorsuali per aree territoriali;

c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia, secondo quanto disposto dal comma 15.1, lettera b).

TITOLO 2

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 5
Ambito di applicazione

5.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 5.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.

5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:

a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);

b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;

c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

5.3 Ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente richiede a ciascun cliente appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, se soddisfa i requisiti di cui alla definizione di piccola impresa.

Articolo 6
Registrazione degli esercenti la maggior tutela

6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli esercenti la maggior tutela.

6.2 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente, diverso dall'impresa distributrice, è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;

b) i riferimenti per il contatto da parte del cliente, indicando il numero di telefono e, se disponibili, i numeri di fax e l'indirizzo e-mail;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.

6.3 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità se il medesimo sia:

a) una società di vendita collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice;
b) una società di vendita non collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice, della quale tuttavia l'impresa distributrice stessa si avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela.

6.4 Nei casi di cui al comma precedente, la società di vendita è tenuta ad indicare altresì la ragione sociale della relativa impresa distributrice.

6.5 L'esercente la maggior tutela comunica all'Autorità le variazioni delle informazioni di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 7
Condizioni economiche

7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:

a) il corrispettivo *PED*;
b) il corrispettivo *PCV*, i cui valori sono fissati nella tabella 1;
c) il corrispettivo *PPE*;
d) la componente UC_1.

7.2 Il corrispettivo *PED* è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:

a) *PE*;
b) *PD*.

7.3 L'elemento *PE* di cui al comma 7.2, lettera a), è pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3.

7.4 L'elemento *PD* di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3.

7.5 I valori del parametro λ sono fissati nella tabella 10 del TIT. Gli elementi *PE*, *PD* ed i corrispettivi unitari *PED* e *PPE* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 8
Condizioni contrattuali e livelli di qualità

8.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano, le disposizioni dell'Autorità in tema di condizioni contrattuali e le prescrizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato.

8.2 Gli esercenti la maggior tutela applicano i livelli di qualità commerciale di loro competenza previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.

Articolo 9
Prezzi di riferimento

9.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.

9.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 11.3 determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.

SEZIONE 2

APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 10
Ambito di applicazione

10.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.

10.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto tipo approvato ai sensi della deliberazione n. 78/04, in cui alla controparte impresa distributrice subentra l'esercente la maggior tutela.

Articolo 11
Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

11.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 11.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 11.3.

11.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla quota del prelievo residuo d'area dei clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03.

11.3 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
   i) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
   ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
   iii) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.

11.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 11.3 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

11.5 Con riferimento al comma 11.3, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:

a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del

contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 12
Fatturazione e regolazione dei pagamenti

12.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

12.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 12.1:

a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 11.2;

b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 11.3, al netto degli oneri di sbilanciamento.

12.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 12.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 17.1.

Articolo 13
Obblighi di informazione

13.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:

a) il prezzo di cui comma 11.3 relativo al mese di competenza;
b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 11.3;
c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;
e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.

13.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite :

a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3;
b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;

c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

13.3 L'Acquirente unico invia all'Autorità con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre.

TITOLO 3

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 14
Ambito di applicazione

14.1 Fino all'operatività del servizio di salvaguardia definito dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto 18 giugno 2007, ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.

14.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 5.2.

14.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.

Articolo 15
Condizioni del servizio di salvaguardia

15.1 Le condizioni economiche applicate ai clienti di cui al comma 14.2 dall'esercente la salvaguardia devono essere:

a) determinate da ciascun esercente in modo tale da riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio;

b) comunicate a ciascun cliente di cui al comma 14.2, indicando il criterio e le modalità di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi;

c) offerte ai clienti finali in maniera trasparente e non discriminatoria.

15.2 L'esercente la salvaguardia è tenuto ad applicare, per i clienti con punti di prelievo in bassa tensione, le disposizioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione previste dalla deliberazione n. 152/06.

15.3 L'esercente la salvaguardia pubblica mensilmente sul proprio sito *internet* o, in assenza del sito, in un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma in cui detto ambito è ubicato, le condizioni economiche che intende applicare nel mese successivo a quello della pubblicazione, indicando il criterio e le modalità di

determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi unitari e, se determinabile in tale momento, il livello di tali corrispettivi unitari.

15.4 Ai fini della definizione e pubblicazione delle condizioni economiche, l'esercente la salvaguardia è tenuto a determinare le condizioni economiche con riferimento, nel proprio ambito di competenza, ai clienti che potenzialmente potrebbero usufruire del servizio di salvaguardia, indicando le medesime condizioni con riferimento alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 non comprese nel servizio di maggior tutela.

Articolo 16

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia

16.1 Ciascun esercente la salvaguardia, diverso dall'impresa distributrice, è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
b) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.

16.2 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 16.1 entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.

16.3 Le condizioni economiche di cui al comma 15.1 che l'esercente intende applicare per ciascun mese devono essere comunicate all'Autorità, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente, insieme ad una relazione che evidenzi le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi.

16.4 Nella medesima comunicazione di cui al comma precedente l'esercente è tenuto a comunicare:

a) il numero dei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, distinti per tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;

b) l'energia elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente lettera a), riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;

c) le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 17
Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

17.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 12.3.

Articolo 18
Disposizioni relative alla disponibilità delle misure nei punti di prelievo

18.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica distinti, nei casi in cui i misuratori lo consentano, per fascia oraria per tutti i punti di prelievo non trattati orari:

a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW;

b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW.

18.2 Per i punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si applicano le disposizioni relative alla disponibilità delle misure previste all'articolo 36 del TIT con riferimento ai punti di prelievo in media tensione.

18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.

18.4 In caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve comunicare, ai sensi del comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.

Articolo 19
Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

19.1 Le imprese distributrici sono tenute a predisporre un programma per la modifica dei parametri dei misuratori al fine di pervenire alla piena applicazione dello stesso, entro la fine del mese di ottobre 2007, che consenta, ove compatibile con le caratteristiche dei medesimi misuratori, la rilevazione dell'energia elettrica

prelevata separatamente per le fasce orarie F1, F2 e F3 nei punti di prelievo come indicato nel presente articolo.

19.2 Per i misuratori elettromeccanici la modifica dei parametri deve consentire la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per il periodo comprendente la fascia oraria F1, e per il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 nei punti di prelievo indicati al comma 19.3, lettera a).

19.3 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori con il seguente ordine di priorità:

a) punti di prelievo di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate opzioni tariffarie ulteriori di cui all'articolo 25 del TIT e di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate tariffe del servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie *FB1* e *FB2* ai sensi del comma 23.2, lettera b), del TIT;

b) punti di prelievo di clienti non domestici diversi da quelli di cui alla lettera a).

19.4 La modifica dei parametri dei misuratori per i punti di prelievo di cui al comma 19.2, e al comma 19.3, lettera a), deve essere completata entro il 30 settembre 2007.

19.5 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 19.3, su richiesta del cliente finale entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della medesima richiesta.

19.6 Nel caso di installazioni successive alle scadenze indicate ai commi 19.1 e 19.4 dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, le imprese distributrici sono tenute a provvedere per tali misuratori alle disposizioni di cui al presente articolo al momento dell'installazione o della relativa messa in servizio.

Articolo 20
Recapito del servizio guasti

20.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalarne tempestivamente ogni variazione.

20.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente.

TITOLO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21
Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007

21.1 All'1 luglio 2007, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22:

a) sono clienti in maggior tutela i clienti finali di cui al comma 5.2;

b) sono clienti in salvaguardia i clienti finali di cui al comma 14.2;

purché siano serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e non abbiano esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007.

Articolo 22
Identificazione delle piccole imprese

22.1 L'esercente identifica le piccole imprese richiedendo ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007 le informazioni di cui al comma 5.3, con il seguente ordine di priorità:

a) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono stati maggiori di 100 MWh, entro il 30 settembre 2007;

b) clienti i cui consumi di energia elettrica nell'anno solare 2006 sono risultati compresi tra 30 MWh e 100 MWh, entro il 31 dicembre 2007;

c) altri clienti successivamente al 31 dicembre 2007.

22.2 Fino all'identificazione delle piccole imprese ai sensi del comma 22.1, l'esercente la maggior tutela ammette a titolo provvisorio al medesimo servizio tutti i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) e serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato e che non hanno esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 con effetto dall'1 luglio 2007.

22.3 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, risulta piccola impresa viene ammesso al servizio a titolo definitivo.

22.4 Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente all'identificazione di cui al comma 22.1, non risulta piccola impresa è inserito a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo all'identificazione nel servizio di salvaguardia.

Articolo 23
Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia

23.1 Ai fini di consentire un'attivazione del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, per un periodo compreso dall'1 luglio fino al 30 settembre 2007, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia. In tal caso l'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo.

23.2 L'esercente la salvaguardia che non intende avvalersi del diritto di cui al comma 23.1, ne dà comunicazione all'Acquirente unico entro la fine di ciascun mese con decorrenza dal secondo mese successivo.

23.3 L'esercente la salvaguardia che si avvale del diritto di cui al comma 23.1, è tenuto ad approvvigionarsi dell'energia elettrica complessivamente destinata ai clienti in salvaguardia dall'Acquirente unico secondo le medesime modalità previste al precedente Titolo 2, sezione 2 e pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall'Autorità.

23.4 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia, le imprese distributrici comunicano all'Acquirente unico, con le medesime modalità e tempistiche di cui al comma 12.2:

a) la quota del prelievo residuo d'area dei clienti in salvaguardia non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente sulla base delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 118/03;

b) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia trattati su base oraria serviti dall'esercente, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui al TIT.

Articolo 24
Obblighi di comunicazione ai clienti finali

24.1 Con la prima fatturazione successiva all'1 luglio 2007 ogni esercente la maggior tutela comunica ai clienti in maggior tutela alla medesima data che:

a) sono clienti idonei;

b) non avendo scelto un venditore nel mercato libero, sono serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel TIV;

c) possono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con venditori del mercato libero diversi dal medesimo esercente la maggior tutela, esercitando la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 144/07.

24.2 Entro il 15 luglio 2007 ogni esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente in salvaguardia alla medesima data le informazioni di cui al comma 4.7 indicando le condizioni economiche per i mesi di luglio e di agosto.

Articolo 25
Disposizioni finali

25.1 A valere dall'1 luglio si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.

25.2 A valere dall'1 luglio 2007, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del TIT, alla Sezione 3 del Titolo 3 del TIT nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento. Le medesime disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 luglio 2007.

25.3 All'articolo 47 della deliberazione n. 111/06 le parole "ad esclusione dell'Acquirente unico" sono soppresse.

25.4 L'Acquirente unico è tenuto a versare alla Cassa conguaglio, con cadenza bimestrale, la differenza tra i ricavi ottenuti dagli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 e il livello dei ricavi che avrebbe ottenuto applicando all'energia elettrica di cui al comma 23.4 il prezzo di cessione di cui al comma 11.3. La Cassa conguaglio destina tale versamento al conto di cui all'articolo 66 del TIT.

25.5 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, le comunicazioni di cui all'articolo 6 sono inviate all'Autorità entro il 15 luglio 2007 secondo le modalità indicate sul sito *internet* dell'Autorità.

25.6 Le comunicazioni di cui all'articolo 16 da parte degli esercenti la salvaguardia sono inviate all'Autorità secondo le modalità indicate sul sito *internet* dell'Autorità. Le comunicazioni di cui comma 16.1 sono inviate entro il 15 luglio 2007.

25.7 Le imprese distributrici, qualora non avessero ancora provveduto, mettono a disposizione degli utenti del trasporto, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW, identificandoli con il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD), i dati di cui al comma 18.3, aggiornati alle ultime rilevazioni disponibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del TIV.

25.8 Ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 152/06 nei confronti dei clienti domestici del mercato libero, i 60 giorni di cui alla deliberazione 30 novembre 2006, n. 267/06 decorrono dal 31 agosto 2007.

Tabella 1: Corrispettivo *PCV* di cui al comma 7.1

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		*PCV1*	*PCV3*
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	214,19	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,01
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	328,25	-

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW	**Punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 kW**
Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)	Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)	Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)	Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)	Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)	Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Potenza impegnata	Potenza massima prelevata nel mese
Tensione di alimentazione	Potenza impegnata
-/-	Tensione di alimentazione
-/-	Potenza disponibile
-/-	Costante K di trasformazione per presenza trasformatore di corrente

DELIBERAZIONE 27 giugno 2007.

Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. (Deliberazione n. 157/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge n. 73/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/2004;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2004, n. 134/2006;

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/2006;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/2007.

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;

l'accessibilità dei suddetti dati a partire dal 1º luglio 2007 è essenziale per l'apertura del mercato;

è stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della protezione dei dati personali prevista dalla legge per la determinazione degli aspetti modali concernenti il rispetto delle garanzie per il trattamento dei dati personali.

Ritenuto opportuno:

provvedere, in esecuzione del decreto-legge n. 73/2007, con urgenza e immediata efficacia, alla definizione della disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o di gas naturale per l'attuazione di tale disciplina;

rinviare a successivo provvedimento la specificazione di limiti e obblighi per i venditori per il corretto utilizzo dei dati di base dei consumi, in conformità all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali;

Delibera:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/2007, la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «cliente finale» è un soggetto che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;

c) «cliente finale domestico» è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, lettera *a)*, dell'Allegato *A* della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004, ovvero un cliente finale di gas naturale identificato ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato *A* alla deliberazione 28 giugno 2004, n. 134/2006;

d) «dati di base» sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:

(i) cognome e nome;

(ii) indirizzo civico del punto di utenza;

(iii) consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale;

(iv) potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;

e) «consumo totale annuo» è il consumo di energia elettrica di cui al comma 15.1 dell'Allegato *A* della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/2006, ovvero il consumo di gas naturale comunicato al venditore per la fatturazione nell'arco di un anno solare;

f) «distributore» è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale;

g) «posta elettronica certificata» è ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalità previste dalla legge, è fornita al mittente documentazione elet-

tronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all'elenco pubblico del CNIPA;

h) «venditore» è il soggetto che esercita l'attività di vendita dell'energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.

Art. 2.

Ambito e periodo di applicazione

2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori e ai venditori, limitatamente ai dati di base dei clienti finali domestici, fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell'Autorità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Richiesta di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

3.1 Il venditore invia al distributore la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza dello scambio dei dati (ad esempio portale internet o sistema application to application).

3.2 Il venditore, nella richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici:

a) indica la ragione sociale e partita IVA del venditore;

b) specifica se i dati di base di clienti finali domestici sono richiesti con riferimento alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas naturale o ad entrambe le forniture;

c) indica il comune o il gruppo di comuni a cui si riferisce la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici;

d) si impegna formalmente a garantire il pieno rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6, sia direttamente sia indirettamente.

3.3 Con riferimento al dato di consumo totale annuo del cliente finale domestico, il distributore è tenuto a rendere accessibili:

a) i consumi totali annui relativi all'anno solare precedente a quello in cui è avvenuta la richiesta, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta dopo il 31 marzo di ogni anno;

b) i consumi totali annui relativi all'ultimo anno solare disponibile, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

Tempi di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

4.1 Il distributore è tenuto ad inviare i dati di base dei clienti finali domestici richiesti in formato elettronico con uno dei mezzi telematici indicato al precedente comma 3.1 entro il termine perentorio di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

4.2 Il distributore registra al fine di successivi eventuali controlli e documenta al richiedente i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il termine di cui al comma - precedente per cause di forza maggiore o di terzi.

Art. 5.

Utilizzo dei dati di base dei clienti finali domestici

5.1 Il venditore utilizza i dati di base a cui ha avuto accesso esclusivamente per l'invio in formato cartaceo di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Art. 6.

Informativa ai clienti finali domestici in merito al trattamento dei dati di base

6.1 Il distributore è tenuto a informare la propria clientela in conformità al disposto di legge, anche a mezzo di avviso pubblicato sul proprio sito internet. Il contenuto minimo dell'avviso sarà specificato all'esito dalla procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7.

Disposizione finale

7.1 Con successivo provvedimento, saranno specificati i limiti e gli obblighi per i venditori per garantire il corretto utilizzo dei dati di base del consumo in conformità all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8.

Disposizione transitoria

8.1 In fase di prima attuazione, per tutte le richieste di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici pervenute al distributore di energia elettrica dal 1° luglio al 30 settembre 2007, il termine di cui al comma 4.1 è elevato a quaranta giorni lavorativi.

2. Di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di cooperazione avviata, affinché possa assumere le determinazioni di propria competenza.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2007.

Roma, 27 giugno 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 giugno 2007

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale. (Deliberazione n. 158/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge n. 73/2007);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/1999;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/2002, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/2002 (di seguito: deliberazione n. 207/2002);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003), come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/2006 (di seguito: deliberazione n. 65/2006);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/2006 (di seguito: deliberazione n. 134/2006);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/2006 (di seguito: deliberazione n. 205/2006);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/2006 (di seguito: deliberazione n. 320/2006);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/2007 (di seguito: deliberazione n. 79/2007);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 80/2007 (di seguito: deliberazione n. 80/2007);

le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 giugno 2007 n. 892/2007; n. 893/2007, n. 894/2007, n. 895/2007, n. 896/2007, n. 897/2007, n. 898/2007, n. 899/2007, n. 900/2007, n. 901/2007, n. 902/2007, n. 903/2007;

Considerato che:

l'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 73/2007 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità «a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;

tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/2002, n. 207/2002 e n. 138/2003.

Considerato inoltre che:

con la deliberazione n. 79/2007 l'Autorità:

a) ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;

b) ha disposto, all'art. 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/2006, n. 134/2006, n. 205/2006 e n. 320/2006, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 80/2007 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.

Ritenuto che sia necessario:

per il trimestre luglio-settembre 2007, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 80/2007, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/2003, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione:

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità n. 138/2003, diminuiscono di 0,0239 centesimi di euro/MJ (0,239 euro/GJ); tale diminuzione è pari a 0,9206 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° luglio 2007.

Roma, 27 giugno 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 giugno 2007.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali. (Deliberazione n. 159/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005);

la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e

sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/03;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2007, recante revisione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º dicembre 2006, recante proroga degli stati di emergenza in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, recante proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

i dispositivi di sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del 9 maggio 2007;

le sentenze del TAR Lombardia n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/2007 del 28 maggio 2007.

Viste:

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06), 28 dicembre 2006, n. 321/06, 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);

la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 1998, n. 134/98 (di seguito: deliberazione n. 134/98);

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 181/00 (di seguito: deliberazione n. 181/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 197/02 (di seguito: deliberazione n. 197/02);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 5/03 (di seguito: deliberazione n. 5/03);

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 64/03 (di seguito: deliberazione n. 64/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione n. 8/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;

la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 163/05;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;

la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;

la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 162/06 (di seguito: deliberazione n. 162/06);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;

la deliberazione dell'Autorità del 23 aprile 2007, n. 95/07;

la deliberazione dell'Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07;

la deliberazione dell'Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);

la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07;

la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;

la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);

il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria.

Visti:

la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 18 giugno 2007, prot. Autorità n. 15125 del 21 giugno 2007;

la comunicazione della Cassa del 18 giugno 2007, prot. Autorità n. 15001 del 20 giugno 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) dell'11 giugno 2007, prot. Autorità n 14192 del 12 giugno 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 giugno 2007, prot. Autorità n. 15460 del 25 giugno 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 giugno 2007, prot. Autorità n. 15629 del 27 giugno 2007;

la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 19 giugno 2007, prot. Autorità n. 15062 del 20 giugno 2007;

la comunicazione di Terna del 19 giugno 2007, prot. Autorità n. 15480 del 25 giugno 2007;

la comunicazione di Enel S.p.a. del 20 giugno 2007, prot. Autorità n. 15072 del 20 giugno 2007;

la comunicazione del GSE del 18 giugno 2007, prot. Autorità n. 15118 del 21 giugno 2007;

la comunicazione di Terna del 18 giugno 2007, prot. Autorità n. 15017 del 20 giugno 2007;

la comunicazione del GSE del 22 giugno 2007, prot. Autorità n. 15542 del 26 giugno 2007;

la comunicazione di Terna del 17 aprile 2007, prot. Autorità n. 9817, del 18 aprile 2007;

la comunicazione dell'Autorità a Terna del 4 maggio 2007, prot. EF/M07/2022/dmeg;

la comunicazione di Terna del 21 maggio 2007, prot. Autorità n. 12553, del 23 maggio 2007;

la comunicazione di Terna del 4 giugno 2007, prot. Autorità n. 13821, del 7 giugno 2007;

la comunicazione dell'Autorità a Terna dell'8 giugno 2007, prot. EF/M07/2614/dmeg;

la comunicazione di Terna dell'11 giugno 2007, prot. Autorità n. 14268, del 12 giugno 2007;

la comunicazione dell'Autorità a Terna del 14 giugno 2007, prot. GB/M07/2766/ ELT/MRT/mc;

la comunicazione di Terna del 18 giugno 2007, prot. Autorità n. 15480, del 25 giugno 2007;

la comunicazione di Terna del 21 giugno 2007, prot. Autorità n. 15339, del 25 giugno 2007.

Considerato che:

la direttiva prevede che, a partire dal 1º luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali del servizio elettrico, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie «cliente vincolato»;

il decreto-legge 18 giugno 2007 ha stabilito misure immediate per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero dell'energia elettrica anche ai clienti domestici;

con deliberazione n. 135/07, l'Autorità ha rivisto la struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicabile alla tipologia utenze domestiche in bassa tensione così da garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico del 1º luglio 2007, prevedendo una più chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;

la citata deliberazione n. 135/07 prevede una modulazione per scaglioni di consumo delle componenti A2, A3, A4, A5 e UC4 per le utenze domestiche a cui è applicata la tariffa $D2_T$;

con deliberazione n. 156/07, è stato approvato il TIV, che definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge 18 giugno 2007;

il TIV dispone l'abrogazione degli articoli 22 e 23 del TIT relativamente alla disciplina in materia di corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il medesimo TIV.

Considerato che:

l'art. 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all'erogazione del servizio di maggior tutela;

ai sensi dell'art. 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede l'applicazione di:

a) corrispettivo PED;

b) corrispettivo PCV;

c) corrispettivo PPE;

d) componente UC1;

aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorità;

il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è erogato tale servizio;

gli elementi PE e PD della componente PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;

il comma 13.2, lettera *a)* del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;

ai sensi del comma 13.2, lettera *c)* del TIV, l'Acquirente unico è tenuto a comunicare all'Autorità, successivamente al 1º luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo e che, per i mesi da gennaio a maggio 2007, tale differenza è comunicata dall'Acquirente unico ai sensi del comma 33.3, lettera *b)* del TIT;

nel primo semestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT per il mercato vincolato, è stata determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;

relativamente ai mesi da gennaio a maggio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica per il mercato vincolato, incluso per i mesi da gennaio ad aprile lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente inferiori ai costi stimati dall'Autorità, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, nella determinazione dell'elemento PC per il primo semestre 2007 per un importo residuo pari a circa 105 milioni di euro;

relativamente ai mesi da gennaio a maggio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato, inclusa per i mesi da gennaio ad aprile la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD per il primo semestre 2007, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, per un importo residuo pari a circa 53 milioni di euro;

il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione *ex ante* (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed *ex post* dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio-dicembre 2006 per il mercato vincolato, quantificabile in circa 185 milioni di euro, è recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del TIT;

la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 60 milioni di euro;

sulla base di segnalazioni di Terna, permangono elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007;

in relazione alle incertezze di cui al precedente punto, già con deliberazione n. 76/07 l'Autorità aveva dato mandato alla Direzione Tariffe e alla Direzione Mercati di acquisire ulteriori elementi informativi; e che dalle informazioni acquisite sembrano emergere esigenze di rettifica circa i consumi di energia elettrica anche per gli anni antecedenti a quello in corso, con possibili ricadute positive per la clientela finale;

con deliberazione n. 162/06 l'Autorità aveva provveduto a disporre il ripianamento del disallineamento del gettito tariffario per il servizio di trasmissione realizzatosi nell'anno 2005; e che sulla base degli elementi di cui al precedente punto va rideterminata la corretta quantificazione del richiamato disallineamento di gettito tariffario;

il punto 6 della deliberazione n. 110/07 prevede l'aggiornamento e la pubblicazione, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, dei valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità; e che alla luce del TIV tali condizioni economiche sono quelle del servizio di maggior tutela;

è in corso un processo di consultazione per la revisione dei criteri di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria, destinata ad incidere anche sulla modalità di rilevazione dei consumi per raggruppamenti orari per i clienti in bassa tensione;

la disponibilità di riferimenti uniformi a livello nazionale, decisi dall'Autorità, per la modalità di rilevazione dei consumi per fasce orarie da parte delle imprese distributrici assume crescente importanza nel mercato liberalizzato per garantire la confrontabilità delle offerte e, dunque, per la tutela dei clienti finali;

con l'art. 19 del TIV è stato disposto un piano di riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari e, con priorità per i clienti del mercato vincolato ai quali fino al 30 giugno 2007 sono applicate strutture di prezzo biorarie.

Considerato che:

ai sensi del comma 23.1 del TIV, ai fini di consentire un'attivazione ordinata del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico, limitatamente ad un periodo compreso dal 1° luglio fino al 30 settembre 2007, di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia, e che in tal caso l'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo;

ai sensi del comma 23.3 del TIV, all'esercente la salvaguardia che esercita il diritto di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico applica un prezzo di salvaguardia stabilito dall'Autorità.

Considerato che:

il comma 73.3 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;

il comma 73.5 del TIT stabilisce che, con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera *b)*, per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del medesimo TIT;

b) gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 del medesimo TIT, inclusi gli oneri di dispacciamento;

le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 del 10 maggio 2005 hanno annullato le modifiche al comma 73.5 del TIT apportate con la deliberazione n. 148/04;

in conseguenza dell'annullamento di cui al punto precedente gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera *b)*,

relativi al servizio di vendita, sono pari agli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del TIT;

le disposizioni del TIT in materia di corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nell'art. 73.3 del medesimo TIT ai fini della fissazione della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, rimangono in vigore solo fino al 30 giugno 2007;

le deliberazioni n. 134/98, n. 181/00, n. 197/02, e n. 64/03 hanno disposto l'applicazione di agevolazioni tariffarie destinate alle popolazioni colpite da eventi sismici;

gli esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n. 135/07, hanno fornito informazioni in virtù delle quali risultano ancora attive forniture di energia elettrica destinate a utenze colpite da eventi sismici di cui alle citate deliberazioni;

l'Autorità intende rivedere il sistema di agevolazione per le popolazioni colpite da eventi calamitosi quali quelli sopra richiamati, nell'ambito del procedimento in corso relativo alla riforma dei meccanismi di tutela sociale.

Considerato che:

con deliberazione n. 76/07 l'Autorità ha modificato, a valere dal 1° luglio 2007, le modalità di esazione della componente tariffaria A6 di cui al comma 52.2, lettera *e)*, del TIT (di seguito: componente A6);

le aliquote vigenti della componente A6 sono state dimensionate per garantire la restituzione delle somme anticipate da altri conti di gestione al Conto finanziato dalla medesima componente A6 (di seguito: Conto A6), ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 132/06, entro la competenza dell'anno 2007;

il richiamato termine di restituzione delle somme anticipate, date le esigenze dei conti di gestione creditori verso il Conto A6, appare derogabile;

sulla base delle informazioni rese disponibile dalla Cassa, dal GSE e da Terna, l'attuale stima degli oneri in capo al Conto di cui all'art. 70 del TIT, finanziato dalla componente UC5, applicata ai clienti del mercato vincolato, è in linea con il gettito fino ad ora raccolto;

ai sensi del comma 25.3 del TIV, l'Acquirente unico a partire dal 1° luglio 2007 è assoggettato al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, rendendo in ogni caso non più necessaria l'applicazione della componente UC5 a partire dal 1° luglio 2007;

con la deliberazione n. 249/06 l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2007, il prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 (di seguito: CEC);

la deliberazione n. 249/06 ha definito il valore di acconto del CEC per l'anno 2007 e ha previsto di definire, con successivo provvedimento, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità;

con una serie di dispositivi di sentenza resi in data 9 maggio 2007 il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da numerose società avverso la deliberazione n. 249/06, disponendone l'annullamento;

ad oggi il TAR Lombardia non ha ancora reso note le sentenze complete di motivazioni, e dalla lettura dei dispositivi non è possibile valutare l'eventualità di presentare appello al Consiglio di Stato per la riforma di dette sentenze del TAR Lombardia;

con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05 l'Autorità ha disposto il riconoscimento degli oneri sostenuti, rispettivamente, negli anni 2002 e 2003, dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002;

gli oneri di cui al precedente alinea hanno trovato copertura attraverso il Conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *m)* del TIT, alimentato dall'elemento VE posto a carico dei soli clienti vincolati;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, nel mese di giugno 2005 il gettito raccolto dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo trimestre dell'anno 2005 era sufficiente a compensare gli oneri riconosciuti con le deliberazioni n. 08/04 e n. 101/05 e pertanto, con la deliberazione n. 133/05, l'elemento VE è stato fissato pari a zero a partire dal 1° luglio 2005;

alcuni operatori hanno richiesto un ulteriore riconoscimento degli oneri sostenuti per adempiere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

con le sentenze n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/07 del 28 maggio 2007, il TAR Lombardia ha annullato gli atti con cui l'Autorità ha negato l'ulteriore riconoscimento di cui al precedente alinea;

l'esecuzione delle sentenze sopra citate comporta un onere di circa 120 milioni di euro a carico dei clienti finali, attualmente non disponibile presso il Conto oneri per certificati verdi;

l'Autorità sta valutando l'eventualità di presentare appello al Consiglio di Stato per l'annullamento delle citate sentenze del TAR Lombardia.

Ritenuto opportuno:

determinare il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED in continuità con quanto previsto in precedenza per gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT, relativamente alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela in coerenza con quanto disposto dal comma 5.2 del TIV;

aggiornare la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispaccia-

mento dell'energia elettrica destinata, a partire dal terzo trimestre 2007, alla maggior tutela, adeguando conseguentemente il valore degli elementi PE e PD;

mantenere invariato il livello della componente UC1, coerentemente con l'obbiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, di pertinenza del mercato vincolato;

fissare pari a zero il valore del corrispettivo PPE, in quanto di pertinenza della maggior tutela;

fissare il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV, su base mensile, differenziato per fasce orarie, per i mesi da luglio a settembre 2007;

sospendere transitoriamente, per il trimestre luglio-settembre 2007, le offerte di tipo biorario per le utenze in bassa tensione, in ragione della transizione verso una più capillare rilevazione dei consumi dei clienti finali in bassa tensione sulla base delle fasce orarie stabilite dall'Autorità, uniformemente sul territorio nazionale;

che gli esercenti siano chiamati a fornire un'adeguata informativa ai clienti in merito a quanto indicato al precedente punto;

in vista delle rideterminazioni connesse alle incertezze di attribuzione dei prelievi richiamate in premessa, prorogare cautelativamente di 4 mesi il termine di cui al punto 2 della deliberazione n. 162/06;

dare continuità di applicazione alle condizioni agevolate previste dall'art. 73 del TIT, definendo una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo art. 73 del TIT, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita;

che la disciplina transitoria garantisca la sostanziale continuità di effetti anche per i clienti che beneficiano della componente compensativa di cui all'art. 73 del TIT che al 30 giugno 2007 risultino clienti del mercato vincolato e che non abbiano stipulato un contratto sul libero mercato con effetti dal 1° luglio 2007;

prevedere che, nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui al precedente punto, gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera *b)*, comma 73.3 del TIT, per il trimestre luglio-settembre 2007, siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1, del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;

in attesa della riforma del sistema di tutela sociale nell'ambito del servizio elettrico, dare continuità alle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da eventi sismici, procedendo con una revisione della struttura di tali agevolazioni che ne garantisca la compatibilità con le modifiche introdotte al sistema tariffario a partire dal 1° luglio 2007;

in attesa della pubblicazione delle motivazioni delle sentenze di annullamento della deliberazione n. 249/06, i cui effetti potrebbero portare ad un rilevante aumento degli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, disporre prudenzialmente un primo aumento della componente A3;

non reintrodurre l'elemento VE nel nuovo contesto del settore della vendita dell'energia elettrica in vigore dal 1° luglio 2007, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri richiesti sono relativi alla vendita di energia elettrica al mercato vincolato negli anni 2003 e 2004, rinviando ad un successivo provvedimento le opportune decisioni;

aggiornare la componente A6, prevedendo che la completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, possa essere conclusa entro il terzo trimestre 2008;

rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle eventuali modalità di ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n. 2300/07 del 3 maggio 2007, n. 4694/07 del 28 maggio 2007 e n. 4695/07 del 28 maggio 2007;

sopprimere la componente UC5 di cui al comma 1.1 del TIT a partire dal 1° luglio 2007 e porre pari a zero il corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 111/06;

aggiornare e pubblicare l'Allegato *C* della deliberazione n. 110/07, coerentemente con le disposizioni introdotte dal TIV.

Delibera

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del TIT e all'art. 1 del TIV.

Art. 2.

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2. I valori del corrispettivo PED per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Modificazioni del TIT e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

1. La componente UC5 di cui al comma 1.1 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, nonché tutti riferimenti a tale componente contenuti nel medesimo provvedimento sono soppressi a far data dal 1° luglio 2007.

2. La Cassa, entro centoventi giorni dalla data del presente provvedimento, fornisce all'Autorità informazioni dettagliate circa le risorse, raccolte e disponili, di competenza del Conto di cui all'art. 70 del TIT.

3. Il termine per la completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, di cui all'art. 3, comma 5, punto ii, della deliberazione n. 132/06, è prorogato al terzo trimestre 2008.

Art. 4.

Modificazioni dell'Allegato A
alla deliberazione n. 111/06

1. A far data dal 1º luglio 2007, il corrispettivo di cui all'art. 47 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 111/06 è fissato pari a zero. Tutti i valori di cui alla tabella 1 del medesimo provvedimento sono posti pari a zero.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A, UC ed MCT

1. I valori delle componenti A, UC ed MCT, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2007 sono fissati come indicato nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 5 allegate al presente provvedimento.

Art. 6.

Prezzo per il servizio di salvaguardia

1. Il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007 è fissato nella tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Art. 7.

Disposizioni transitorie in materia
di regimi tariffari speciali

1. Per il trimestre luglio-settembre 2007, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 73.3 del TIT, i corrispettivi per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.

2. Qualora un cliente rientrante nella disciplina di cui all'art. 73 del TIT risulti fornito in regime di salvaguardia ai sensi di quanto disposto dal TIV, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, il corrispettivo per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 è pari alle condizioni economiche applicate dall'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 14 del TIV, a condizione che il medesimo esercente la salvaguardia si avvalga del diritto di cui al comma 23.1 del TIV.

Art. 8.

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie
per le popolazioni colpite da eventi sismici

1. A far data dal 1º luglio 2007, l'entità delle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da eventi sismici, disciplinate dalle deliberazioni n. 134/98, n. 181/00, n. 197/02 e n. 64/03, per tutta la durata dello stato di emergenza, è determinata secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.

2. Per i clienti titolari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera *a),* del TIT, indipendentemente dalla potenza impegnata, si applicano i corrispettivi previsti dalla tariffa $D2_T$ con:

i) componenti $\tau1(D2_T)$, $\tau2(D2_T)$, $\tau3(D2_T)$, di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 135/07, poste pari a zero;

ii) componenti A2, A3, A4, A5, A6, poste pari a zero;

iii) componenti UC1, UC3, UC4 ed MCT, poste pari a zero;

iv) corrispettivo PED di cui al comma 7.1 del TIV, ridotta di 1,10 centesimi di euro/kWh;

3. I clienti di cui al precedente comma 2 sono inclusi nel servizio di maggior tutela di cui all'art. 5 del TIV.

4. Per i clienti titolari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, controparti di contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera *a)*, del TIT, si applicano:

i) i corrispettivi per il servizio di distribuzione previsti dall'opzione tariffaria applicata, ridotti a un quarto;

ii) la componente tariffaria TRAS di cui all'art. 5 del TIT, ridotta a un quarto;

iii) le componenti tariffarie MIS1 e MIS3, di cui al comma 39.1 del TIT, ridotte a un quarto;

iv) le componenti A2, A3, A4, A5, A6, poste pari a zero;

v) le componenti UC1, UC3, UC4, UC6 e MCT, poste pari a zero.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La tabella di cui all'Allegato *C* della deliberazione n. 110/07 è sostituita con la tabella 8 allegata al presente provvedimento.

2. Il termine per l'erogazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 162/06 è prorogato di quattro mesi.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1º luglio 2007, salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, la cui entrata in vigore è prevista dalla data di prima pubblicazione del presente provvedimento.

4. L'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04 e l'Allegato *A* alla deliberazione n. 111/06, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati, successivamente al 1º luglio 2007, sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2007

Il presidente: Ortis

Tabella 1.1: Elemento PE per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PE (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,59
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,02
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,33

Tabella 1.2: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PE (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,29	7,16	4,41
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,29	7,16	4,41
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,29	7,16	4,41

Tabella 2.1: Elemento PD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,83
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,83
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,83

Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PD (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,70	0,70	0,70
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,70	0,70	0,70
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,70	0,70	0,70

Tabella 3.1 Corrispettivo PED per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PED (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,42
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,85
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,16

Tabella 3.2: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PED (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,99	7,86	5,11
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,99	7,86	5,11
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,99	7,86	5,11

Tabella 4.1 Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	A2			A3					A4			A5		
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*	*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*
				Aliquota complessiva			*Quota parte di cui al comma 54.3 del Testo integrato*							
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione														
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW														
per consumi annui fino a 1800 kWh	-	0,06		-	0,40		*0,03*		-	0,05		-	0,01	
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh	-	0,35		-	2,34		*0,03*		-	0,28		-	0,07	
per consumi annui oltre 3540 kWh	-	0,20			1,38		*0,03*		-	0,17		-	0,04	
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti	-	0,20		-	1,38		*0,03*		-	0,17		-	0,04	
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,11	0,11	-	1,35	1,35	*0,03*	*0,03*	-	0,24	0,24	-	0,02	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,16	-	-	1,07	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,03	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,08	0,08	4.469,37	1,45	1,45	*0,04*	*0,04*		0,24	0,24	366,68	0,01	0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,08	-	-	1,07	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,01	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,08	-	3.718,79	1,19	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,08	-	4.689,96	1,09	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-

Tabella 4.2 - Componente tariffaria A6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		*centesimi di euro per punto di prelievo /mese*	*centesimi di euro/kW/mese*	*centesimi di euro/kWh*
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	14,47	-
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	16,78		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW		28,68	
lettera d)	Utenze in media tensione di illumianzione pubblica	-	-	0,23
lettera e)	Altre utenze in media tensione	2.797,04		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW			
	di cui: con potenza impegnata superiore a 100 kW		92,50	
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	16.782,25		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore a 5.000 kW		155,24	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 10.000 kW		118,31	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW		2,94	

Tabella 4.3: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	UC1		UC3		UC4		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,54	-	0,04			-	80,64	0,02	-	0,02
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW											
per consumi annui fino a 1800 kWh					-	0,01					
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh					-	0,10					
per consumi annui oltre 3540 kWh					-	0,05					
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti					-	0,05					
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,54	-	0,04	-	-	-	-	0,07	-	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione											
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,54	-	0,04	-	0,03	682,08	-	0,02	-	0,02
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,54	-	0,04	-	0,03	682,08	-	0,02	-	0,02
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,54	-	0,02	-	-	-	-	0,05	-	0,02
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,54	-	0,02	-	0,02	39.638,28	-	-	-	0,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,54	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	0,02

Tabella 5: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del TIT

	A2	*A3*		*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC3*		*UC4*	*UC6*			*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
		Aliquota complessiva	*Quota parte di cui al comma 54. 3 del Testo integrato*											
Alluminio primario	0,08	1,09	*0.03*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,08	1,09	*0.03*	0,24	0,01	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Tabella 6: Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV

	Prezzo di salvaguardia (centesimi di euro/kWh)		
	luglio	agosto	settembre
F1	12,8282	10,6291	11,7695
F2	7,8891	8,1352	8,0084
F3	5,3048	5,4861	5,4872

Tabella 7: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 7

Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3	
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1	1,0408
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2	0,9680
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3	0,9109

Tabella 8: Stima della spesa annua escluse le imposte per clienti finali domestici in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (valori espressi in euro)

Consumo annuo (kWh)	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza	Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
1.200	141,08	271,85	297,67
2.700	358,78	509,75	535,57
3.500	553,98	636,63	662,45
4.500	788,00	795,23	821,05
7.500	1.263,80	1.271,03	1.296,85

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 3° trimestre 2007

07A06545

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703158/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 7 0 7 1 7 *

€ 5,00